

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

L'avv. Paolo Romeo, nato a Reggio Calabria il 19/03/1947, ivi residente C.F. RMOPLA47C19D877J, rappresentato e difeso dall'avv. _____ per mandato _____ dom.to presso il suo studio in _____ Via _____, espone e chiede quanto appresso

F A T T O

1) L'istante sin da giovanissima età, costantemente, ha svolto attività politica. E' stato esponente politico di rilievo ricoprendo incarichi di partito a livello locale e nazionale.

Ha ricoperto ruoli istituzionali -consigliere comunale, assessore, consigliere regionale- nonché vari incarichi politici di livello nazionale.

Nelle elezioni politiche del 1992 è stato eletto deputato nella circoscrizione della Calabria (**Allegato a-1**).

L'istante non ha mai riportato condanne penali .

Durante la sua permanenza alla Camera dei Deputati la D.D.A. della Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha richiesto, il 21/6/1993, l'autorizzazione a procedere perché indagato del reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p. per aver fatto parte, in qualità di dirigente, della cosca De Stefano fino al 1991 e, successivamente, della struttura unitaria di vertice denominata "Cosa Nuova" (**Allegato a-2**).

Autorizzazione a procedere che non è stata concessa per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 455 del 15/11/93 recante modifiche all'art. 68 della Costituzione (D.L. che recentemente è stato reiterato).

Nelle consultazioni elettorali del 27/3/1994 l'Avv. Romeo, benché indagato per i reati di cui sopra si è candidato alla Camera dei Deputati nella lista "Socialdemocrazia per le Libertà" nel Collegio n. 16 della Circoscrizione Calabria, e non è risultato eletto.

Con l'imputazione di cui sopra è stato, successivamente, coinvolto nella c.d. Operazione "OLIMPIA", maxi inchiesta contro la criminalità organizzata condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Nell'ambito di tale operazione è stato destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria (**Allegato a-3**) che è stato annullato dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria (**Allegato a-4**), il quale, entrando nel merito, ha censurato l'operato del G.I.P., **ritenendo insussistenti i gravi indizi** posti a base del provvedimento restrittivo.

La pronuncia del Tribunale della Libertà ha retto anche al vaglio della Suprema Corte di Cassazione che, pronunciandosi con sentenza nr.188 il 16/1/1996 sull'impugnativa della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha ritenuto illegittimo l'arresto, realizzando così un giudicato custodiale (**Allegato a-5**).

V'è da aggiungere, infine, che l'esponente ha rinunciato all'udienza preliminare ed ha richiesto ed ottenuto il giudizio immediato (**Allegato a-6**).

In atto il relativo processo nr.16.95 è pendente presso la Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria.

Un'altra curiosa circostanza è data dal fatto che in tutta questa, lunga, complessa vicenda giudiziaria, mai, a tutt'oggi, è stato interrogato l'imputato e ciò nemmeno nei cinque giorni successivi all'arresto ai sensi dell'art. 294 del c.p.p.

L'istante ritiene che l'atto con il quale i PP.MM. hanno richiesto l'ordinanza di custodia cautelare ed il rinvio a giudizio ed il provvedimento custodiale emesso dal GIP siano stati assunti con colpa grave sia in relazione alle ipotesi previste dall'art 2 comma 3 della legge 117/ 88.

Ciò perché, al di là degli errori nell'attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione dei fatti e delle prove, la inosservanza dell'elementare dovere da parte dei magistrati di **conoscere** e prendere atto di tutti gli atti del procedimento in quanto pure entità materiali, e di **esaminarli**, ha comportato un travisamento di fatti che sono stati determinanti per il compimento degli atti e dei provvedimenti denunciati.

L'errore, originato da ignoranza, disattenzione e trascuratezza degli atti processuali, consistente pertanto nell'assenza di attività valutativa, ha indotto il magistrato ad una rappresentazione dei fatti palesemente, manifestamente contraddittoria con le risultanze degli atti del procedimento.

Nella vicenda processuale, in aggiunta alla responsabilità dei PM della DDA e del GIP, hanno concorso a determinare l'evento dannoso sia alcune attività di apparati dello Stato che hanno avuto ruolo nell'espletamento delle indagini (gestione collaboratori, attività di riscontro alle propalazioni dei collaboratori, false attestazioni della struttura penitenziaria di Reggio Calabria, errata indicazione delle biografie giudiziarie dell'istante, ecc. ecc.) sia la mancata, pur se annunciata e programmata, attività di indagine volta a riscontrare le dichiarazioni accusatorie dei c.d. collaboratori di giustizia

(A.P. 21.06.93 dr Macrì: *"E' necessario tuttavia un rigoroso approfondimento di tutti i temi d'indagine in precedenza specificati, non potendosi esso compiere nel breve volgere di trenta giorni dalla data di iscrizione del nome dell'indagato nel registro generale (24 maggio), sicché occorre richiedere autorizzazione a procedere, al fine di potere adeguatamente approfondire e completare le indagini preliminari in corso e potere conseguentemente assumere le successive determinazioni in merito all'esercizio dell'azione penale."*)

Pertanto, l'Avv. Romeo intende agire nei confronti dello Stato sia contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 117/88 per la responsabilità civile dei Magistrati, sia ai sensi dell'art.2043 del codice civile contro il Ministero degli Interni a cui vanno imputate le responsabilità per fatti colposi compiuti dall'Istituto penitenziario di Reggio Calabria, dalla DIA (nella sua doppia funzione di soggetto delegato all'indagine e alla gestione dei collaboratori di giustizia sino ai primi mesi del 1993) nonché dal servizio Centrale di Protezione con sede in Roma, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per i motivi di seguito indicati.

Premesso tale breve excursus procedurale, appare opportuno preliminarmente esaminare se le diverse conclusioni del G.I.P. che ha emesso il provvedimento custodiale, rispetto a quelle dell'inquirente che, richiedendo l'autorizzazione a procedere, non ha ritenuto sussistente gli elementi necessari per la richiesta di autorizzazione all'arresto, e rispetto a quelle del T.d.L. di RC, che ha negato la esistenza dei gravi indizi, raccordandosi così con la posizione originaria del dr Macrì,

possano ricondursi nell'alveo della colpa grave o errore inescusabile di cui all'art. 2 della legge 13/4/88 n. 117.

I rilievi sopra evidenziati poggiano sui seguenti rilievi che si offrono, di seguito, alla valutazione del giudicante e sono costituiti:

A - La responsabilità civile dei magistrati - ex art. 2, comma 3, lett. a

A.1 - Violazione art. 405 e 406 cpp : tardiva richiesta della proroga dei termini;

A.2 - Violazione art.343 e 344 cpp : le indagini svolte dopo la richiesta di a.p.

A.3 - Violazione art. : le irregolarità nella assunzione dei v.i.

B - La responsabilità civile dei magistrati - ex art. 2, comma 3, lett. b, c

B1 - Individuazione degli atti erroneamente assunti con colpa grave

B2 - la mancata attività di indagine e di verifica

B4 - Assenza di valutazione di atti processuali

B4.1 - Assenza di valutazione di atti processuali **per ignoranza**

- **B4.1.1** - Di tutte le telefonate intercettate a Martino e riguardanti Romeo

- **B4.1.2** - Informative “Eportentosi” relativamente ai beni di Martino

- **B4.1.3** - Informative “Eportentosi” relativamente al rapporto professionale Martino-Romeo (v.i. di Martino N. e Murolo G.);

- **B4.1.4** - Mancata valutazione della evidente falsità delle dichiarazioni di Lauro in ordine alla vicenda Freda;

- **B4.1.5** - Informativa Digos di Rc del 27.07.93 relativa alla militanza politica;

- **B4.1.6** - Informativa del 17.12.1993 del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare

- **B4.1.7** - Atti relativi al capo F9 , scheda Dia e certificato penale di Presto Antonio

- **B4.1.8** - Le conclusioni delle indagini su Zamboni

- **B4.1.9** - Le intercettazioni del procedimento Giglio

B4.2 - Omessa valutazione di atti processuali **per disattenzione**

B4.2.1 - Le dichiarazioni dei collaboratori definite, contrariamente al vero,

“dettagliate, univoche e convergenti”;

B4.2.2 - Gli accertamenti del m/llo Amico ed il falso riscontro Ierardo;

B4.2.3 - La alterazione della biografia giudiziaria dell'indagato;

B4.2.4 - I falsi dati elettorali delle politiche 92;

B4.2.5 - I voti dei “Piromalli”

B4.2.6 - Atti relativi al capo di imputazione F18

B4.2.7 - Atti relativi al capo di imputazione F10

B4.2.8 - Richiesta di rinvio a giudizio

B4.2.9 - Procedimenti penali contro la ndrangheta acquisiti agli atti

B4.2.10 - Atti relativi al proc. 17.92 RGNR acquisito agli atti

B4.2.11 - Atti relativi al capitolo “aggiustamento processi” Faldone XLVII

-

All.71

B4.2.12 - Il capo d'imputazione

C - **La responsabilità civile dei magistrati - ex art. 2, comma 3, lett. d**

C1 - L'O.C.C. : struttura, contenuto e forma

C2 - La insussistenza delle esigenze cautelari desumibile dagli atti;

C3 - La negligenza del GIP nella assunzione dell'O.C.C per i fatti di cui al punto

B.

D - **La responsabilità ascrivibile al Ministero degli Interni ex art 2043 c.c.**

D1 - Il falso riscontro Ierardo;

D2 - La alterazione della biografia giudiziaria dell'indagato;

D3 - La colpevole esistenza del pericolo di concertazione tra collaboratori;

D4 - I falsi dati elettorali delle politiche 92;

D5 - I voti dei “Piromalli”

A - La responsabilità civile del magistrato ex art. 2, comma3, lett. a

Prima di introdurre la esposizione dei fatti attraverso i quali si assume la illecita condotta giudiziaria, si ritiene opportuno prospettare quali sono le coordinate, sul piano dottrinario, che sostengono una tale prospettazione.

La lettera a dell'art. 2 della L. 117/88 descrive l'error iuris come < grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile >.

Si ha “violazione” attraverso qualsiasi forma di contrarietà alla legge.

Costituisce colpa grave ogni errore di diritto che sia negligente, non determinato da errore di interpretazione e che sia altresì inescusabile.

L'error iuris è generato dalla ignoranza o dalla disattenzione o dalla trascuratezza della disposizione violata.

La qualificazione di “ inescusabile” della negligenza serve a graduare l'errore di diritto, non dovuto ad interpretazione e quindi serve ad introdurre una limitata casistica di fatti che possono avere rilevanza di “scusante”.

A1 - Violazione art. 405 e 406 cpp : tardiva richiesta della proroga dei termini

La richiesta di proroga delle indagini viene avanzata dal Dr. Macrì al G.I.P. il 18/10/94. **(Allegato a1 -1)**

Essa viene inoltrata dopo che era già scaduto il termine di un anno, ovvero quattro giorni dopo, atteso che il 21/6/93 erano abbondantemente decorsi i trenta giorni (termine previsto dall'art del cpp) dall'inizio delle indagini sulla posizione dell'avv. Romeo. Tali indagini sono state sicuramente avviate con l'interrogatorio del collaboratore Barreca Filippo del 05.05.1993 e sono proseguite con la delega che il dr Macrì il 13.05.93 conferisce alla Dia per le indagini sul contenuto del citato verbale di interrogatorio di Barreca. A questi giorni devono aggiungersi gli undici mesi a decorrere dal 15/11/1993, data di entrata in vigore del D.L. n. 455 e pertanto il termine utile per la richiesta di proroga era il 14/10/1994.

Il PM incorre pertanto nella violazione del 1° comma dell'art. 406 che prevede la possibilità di avanzare richiesta di proroga dei termini previsti dall'art. 405 “prima della scadenza”.

Stante la tardiva richiesta di proroga dei termini di indagine, il G.I.P., ai sensi dell'art. 406 comma 7 c.p.p. avrebbe dovuto negare la proroga e fissare il termine al P.M. per le richieste a norma dell'art. 405 c.p.p.

Una attenta valutazione dei sopra richiamati atti, delle bozze, delle cancellature e delle correzioni in esse contenute, (allegato a1-2) fa emergere l'affanno ed il travaglio registratosi attorno alla produzione dei due atti.

Noel caso in esame non può parlarsi di errata interpretazione di una norma quanto invece di omessa applicazione.

A2 - Violazione art. 343 e 344 c.p.p.: le indagini svolte dopo la richiesta di a.p.

Ai sensi dell'art. 343 e 344 c.p.p. è fatto divieto di compiere atti di indagini sino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione a procedere. Nel caso in specie dovevano essere sospese le indagini dal 21/6/93 giorno della richiesta dell'autorizzazione a procedere e le stesse potevano essere riprese il giorno 15/11/93, data dell'entrata in vigore del D.L. n. 455 recante modifiche all'articolo 68 della Costituzione.

Vi è che in tale periodo vengono , con palese violazione delle citate norme, comunque esperiti i seguenti atti concernenti la posizione Romeo :

- 02/07/93 Interrogatorio avv. Catanoso Pietro (**Allegato a2-1**)
- 05/05/93 Interrogatorio avv. Tommasini Emidio (**Allegato a2-1**)
- 08/07/93 Informativa Questura su Presto (**Allegato a2-1**)
- 12/07/93 Interrogatorio avv. Verdirame Giuseppe (**Allegato a2-1**)
- 12/07/93 Interrogatorio Sig. Logoteta Demetrio (**Allegato a2-2**)
- 13/08/93 Interrogatorio arch. Borrello Giovanni (**Allegato a2-1**)
- 13/07/93 Interrogatorio sig. Iannò Claudio (**Allegato a2-1**)
- 14/07/93 Interrogatorio sig. Polimeni Giovanni (**Allegato a2-1**)
- 15/07/93 Interrogatorio avv. Murolo Giancarlo (**Allegato a2-1**)
- 15/07/93 Interrogatorio sig. Talamo Angela (**Allegato a2-1**)
- 00.07.93 richiesta a Corte di Appello Roma copia processo ADDIS + altri a firma Macrì (**Allegato a2-3**)
- 19.07.93 richiesta alla DIGOS su Romeo a firma Macrì pag. 4 (**Allegato a2-4**)
- 22/07/93 Interrogatorio sig. Martino Natale (**Allegato a2-1**)
- 26.07.93 accertamenti m/llo Amico pag. 29300 (**Allegato a2-5**)
- 27.07.93 Acquisizione atti dalla Questura di Reggio Calabria (**Allegato a2-6**)
- 20.09.93 richiesta documenti Reparto Operativo Reggio Calabria - Giglio - a firma Macrì pag. 2 (**Allegato a2-7**)
- 30.09.93 informativa Eportentosi (**Allegato a2-1**)

- 08.11.93 il ROS consegna al Dr. Macrì informazioni su Zamboni e Saccà pag.
29317 (**Allegato a2-8**)
- 11.11.93 al SISME ed al SISDE a firma Macrì pag. 29702 (**Allegato a2-9**)
- 14.11.93 richiesta delega Squadra Mobile a firma dr. Macrì (**Allegato a2-10**)

A.3 - Violazione art. : Irregolarita' nella assunzione dei v.i.

B1 - Individuazione degli atti assunti con colpa grave

Ai sensi dell'art.2 L. 117/88 può essere fonte di responsabilità ogni comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'istante ritiene che la richiesta di emissione di provvedimento custodiale del 21.12.1994 e la richiesta di rinvio a giudizio del 16.03.1995 formulata dai PP.MM. dr Boemi, Dr Verzera, dr Pennisi e dr Mollace, notificata all'interessato il 17.07.1995, integri una illecita condotta giudiziale, assunta per negligenza inescusabile causativa di danno ingiusto.

I profili che ne connotano la illeceità degli atti sono riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 2, comma 3, lettera a),b) e c) e si riferiscono a fatti che travalicano i confini di una errata attività di interpretazione di norme di diritto o di una errata valutazione di fatti e prove. Essi straripano quindi o in palese violazioni di legge o in assenza di valutazione di atti che ha indotto ad una errata rappresentazione della realtà che emerge incontrastabilmente diversa dagli atti processuali.

Altro provvedimento che si ritiene ricadere nell'ambito della previsione normativa della citata legge 117/88 art. 2, comma 3, lett.d è l'ordinanza di custodia cautelare n. 46.93 RGNR DDA, n. 74.94 R.GIP: DDA, n. 65.94 R. OCC DDA a firma della dott.ssa Iside Russo emessa contro l'istante il 27.06.1995 ed allo stesso notificata il 17.07.1995.

Le ragioni di diritto ed i fatti posti a base dell'assunto verranno dettagliatamente esposte nel successivo capitolo C, qui ci si limita a rilevare che il provvedimento custodiale poiché ricalca integralmente l'impostazione ed i contenuti della richiesta dei PP.MM. e quindi ripropone gli stessi fatti, le argomentazioni che saranno svolte a sostegno della responsabilità civile dei PP.MM. costituiranno la piattaforma tematica su cui poggia la responsabilità del GIP per la emissione del provvedimento custodiale.

B2 - La mancata attività di indagine e di verifica

Il G.I.P. nella O.C.C., a pag. 4, ha rilevato testualmente che *“Tanto necessariamente premesso, deve rilevarsi che la prospettazione accusatoria formulata a carico del Romeo è basata sulle dichiarazioni accusatorie di diversi collaboratori di giustizia e su una concreta attività di verifica che ha consentito di individuare elementi significativi di riscontro”*.

Per una serie di considerazioni che di seguito si esporranno, la affermazione circa la esistenza di una concreta attività di verifica svolta dagli inquirenti è affermazione contraria al vero così come può agevolmente rilevasi dagli atti del procedimento e dalle stesse dichiarazioni rese dagli inquirenti nel corso delle fasi dibattimentali (dichiarazioni Colonnello Pellegrini (**Allegato b2-1**) e Capitano Di Fazio (**Allegato b2-2**) ed, inoltre, tale affermazione è frutto di inescusabile negligenza rilevabile dal contenuto, dalla struttura e dalla forma della O.C.C. che risulta essere un collage di brani, copiati testualmente dalla richiesta di provvedimento di custodia cautelare, che a sua volta ripropone fedelmente il contenuto della richiesta di autorizzazione a procedere. (**Allegato b2-3**).

L'attività di indagine a carico dell'Avv. Romeo veniva avviata dal sostituto procuratore della DNA, Dr. Macrì, applicato alla DDA di Reggio Calabria il 15/3/1993, il quale, nell'ambito del procedimento penale n. 23/93, De Stefano + 34, che aveva prodotto la emissione di 35 O.C.C. a carico della cosca De Stefano, curava l'approfondimento di un suo personale antico convincimento secondo cui era esistito a partire dagli anni '70 un intreccio tra eversione nera e 'ndrangheta, come è dato rilevare da sue precedenti dichiarazioni, (**All. b2.4**) (Dalla memoria del TDL ricavare il confronto tra le dichiarazioni dei collaboratori e quelle rese alla stampa dal dr Macrì ed eventuali altri articoli) dal raccordo che egli mantiene con il G.I. di Milano Dr. Salvini titolare della indagine sull'attività stragista (**Allegato b2-5**).

In tale contesto e per queste finalità investigative egli: a) procedeva all'interrogatorio di due collaboratori di giustizia, Lauro Ubaldo Giacomo (v.i. del 17/5/93) e Barreca Filippo (v.i. 5/5/93, 18/5/93, 10/6/93); b) curava l'emissione dell'avviso di garanzia notificato all'Avv. Romeo il 24/5/93; c) redigeva una

argomentata richiesta di autorizzazione a procedere che veniva inoltrata alla Camera dei deputati il 21/6/93.

L'inquirente, in questa fase, non riteneva sussistenti i requisiti richiesti dagli artt. 273 e 274 del c.p.p. e, pertanto, non richiedeva l'autorizzazione all'arresto.

Egli infatti in essa, sosteneva : *“E' necessario tuttavia un rigoroso approfondimento di tutti i temi di indagine in precedenza specificati al fine di poter approfondire e completare le indagini preliminari in corso e potere conseguentemente assumere le successive determinazioni in merito all'esercizio dell'azione penale”*.

I temi di indagine indicati dal Dr. Macrì nella citata a.p. sono:

- 1) Indagine patrimoniale Avv. Romeo;
- 2) Attività amministrativa dell'Avv. Romeo presso il Comune di Reggio Calabria;
- 3) Possidenze immobiliari;
- 4) Mappa dei voti ottenuti nelle elezioni del 5/4/92 ;
- 5) Ruolo nelle trattative di pace;
- 6) Le premesse politiche dell'inserimento di Romeo nei moti di Reggio;
- 7) Il ruolo avuto nella “fuga di Freda”;
- 8) L'appartenenza dell'Avv. Romeo nelle organizzazioni extra parlamentari di destra;
- 9) Attività che in concreto sono state effettuate in favore delle cosche del reggino;
- 10) Ruolo dell'avv. Romeo nel sistema di potere criminale reggino;
- 11) Ruolo di mediazione tra le cosche e ambienti giudiziari;
- 12) Appartenenza dell'avv. Romeo alla Massoneria
- 13) Ai Servizi Segreti;
- 14) Alla Struttura Gladio;
- 15) Progetti Politici Separatisti.

Emerge chiaramente dall'**allegato b2-6**, che rispetto alla produzione di indagine annunciata dal P.M. il 21/6/93 e svolta nell'arco di 18 mesi su almeno 15 temi trattati, gli unici elementi riguardanti specificatamente l'avv. Romeo sono

rappresentati : a) in qualche inconcludente interrogatorio di testimoni, ovvero (Mallamaci Benedetto, Canale Parola, Franco Freda), b) in qualche interrogatorio di approfondimento dei soliti collaboratori; c) in una delega del dr. Macrì alla Questura per indagare sugli appunti Martino (v. All. a2-1) e di una richiesta alla DIGOS di Reggio Calabria (v. All. a2-2) dei precedenti politici dell'avv. Romeo; d) in qualche richiesta ad altri organi dello Stato avanzata direttamente dal Dr. Macrì. (v. allegati cap. B4)

Che le fonti di accusa siano costituite soltanto dai predetti elementi emerge anche dall'elenco dei testimoni indicati dall'accusa per il dibattimento. (**Allegato b2-7**)

Si può rilevare, al contrario, che non soltanto non sono state svolte attività di indagine sui temi annunciati e di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori ma addirittura vengono intraprese nuove fantasiose ipotesi investigative . Infatti la persistente, ostinata, antica convinzione del dr Macrì circa la esistenza di un permanente asse ndrangeta-eversione-massoneria lo induce a battere tale nuova pista investigative nell'ambito del procedimento 23/93 (De Stefano + 34) per verificare eventuali dirette responsabilità in ordine alle stragi di Roma, Milano e Firenze del 1993. A tal fine delega le indagini alla Dia di Reggio Calabria che nel fornire al magistrato la relativa informativa denomina tale attività “ Operazione NagasaKi” (**allegato b2.8**) e nel cui ambito vanno ricondotte gli approfondimenti sulla posizione del dr Zamboni e del “generale Saccà” (**Allegato b2-9**), su Sembianza Benito (**allegato b2-10**) su Franco Freda e Paolo Romeo a Verona (**Allegato b2.11**). Peraltro il dr Macrì non mancherà di rendere pubbliche tali attività attraverso un'intervista del 03.09.1993 al settimanale Panorama (**Allegato b2-12**)

B3 - L'O.C.C. : struttura, contenuto e forma

La struttura:

La ordinanza è costituita da 68 pagine e consta:

- a) di una premessa, da pag. 2 a pag. 4, di carattere generale utile ad inquadrare la posizione Romeo nel più ampio contesto criminale reggino.
- b) di un insieme di stralci di verbali di interrogatorio dei collaboratori da pag. 4 a pag. 21.
- c) successivamente vengono trattati i riscontri alle dichiarazioni da pag. 21 a pag. 28
- d) altro capitolo è dedicato alla figura politica dell'avv. Paolo Romeo da pag. 28 a pag. 33.
- e) la fuga di Freda costituisce il pezzo forte del provvedimento ed assorbe ben 32 pagine ovvero da pag. 34 a pag. 65.
- f) una mezza paginetta per qualche breve valutazione sulle esigenze cautelari ed altra poche righe per ordinare la cattura.

Il contenuto:

Il punto **a** ovvero la premessa generale del provvedimento è del tutto simile a quella di qualsiasi altro imputato della cosca De Stefano.

Il punto **b** è prelevato dalla informativa DIA dell'1/12/1994. Infatti coincidono perfettamente gli stralci dei verbali di interrogatorio esaminati e valutati dalla DIA e quelli proposti dal GIP che sicuramente non ha compiuto una valutazione complessiva di tutte le dichiarazioni dei collaboratori riguardanti Romeo, ovvero non ha compiuto alcuna attività selettiva delle dichiarazioni.

I riscontri di cui al punto **c** ripropongono le stesse circostanze, con la medesima articolazione, e con le medesime valutazioni del P.M. e della DIA.

La presentazione della figura politica (punto d) ricalca ancora la medesima impostazione e gli stessi rilievi della DIA e del P.M.

Anche la questione relativa alla “ Fuga Freda” (punto F) prevalentemente acquisisce le argomentazioni del dr Macrì e della DIA con il richiamo a due soli atti istruttori costituiti dal v.i. del dr Canale Parola e dal v.i. di Franco Freda

La forma:

Come si può rilevare, dall'**allegato a1-3**, e dagli altri elementi emersi dall'esame comparativo dell'O.C.C con gli altri provvedimenti, ci troviamo di fronte ad un atto elaborato attraverso l'acritica copiatura di pregresse formulazioni che non è stato filtrato per verificare la rispondenza “ai criteri seguiti dall'Ufficio del GIP” richiamati a pagina 21 dell'O.C.C e riportati da pagina 32 a pagina 35 dell'O.C.C riguardante il capo di imputazione F10.

Dall'esame degli atti depositati alla contestuale notifica del provvedimento custodiale e della richiesta di rinvio a giudizio possono rilevarsi nel dettaglio le attività di indagine svolte per i necessari approfondimenti in ordine alla posizione dell'on. Romeo.

Tra gli altri si rilevano :

- 13.05.93 delega DIA su v.i. Barreca 5.5.93 firma dr. Macrì
- 01.06.93 delega Squadra Mobile Questura di Reggio Calabria appunti Martino pag. 31794
- 10.06.93 richiesta Squadra Mobile -appunti Martino- a firma Macrì pag. 5
- 17.06.93 informativa Eportentosi
- 00.07.93 richiesta a Corte di Appello Roma copia processo ADDIS + altri a firma Macrì
- 19.07.93 richiesta alla DIGOS su Romeo a firma Macrì pag. 4
- 26.07.93 accertamenti m/llo Amico pag. 29300
- 27.07.93 informativa DIGOS
- 20.09.93 richiesta documenti Reparto Operativo Reggio Calabria - Giglio - a firma Macrì pag. 2
- 30.09.93 informativa Eportentosi
- 08.11.93 il ROS consegna al Dr. Macrì informazioni su Zamboni e Saccà pag. 29317
- 11.11.93 al SISME ed al SISDE a firma Macrì pag. 29702
- 14.11.93 richiesta delega Squadra Mobile a firma dr. Macrì
- 16.11.93 Salvini trasmette a Macrì nota del ROS relativa agli accertamenti sulle dichiarazioni di Lauro Giacomo pag. 29336
- 17.12.93 risposta del SISME al dr Macrì pag. 29369
- 11.10.94 informazione di garanzia di Zamboni pag. 31763
- 18.10.94 richiesta proroga termini per indagini a firma Macrì pag.31833

- 29.10.94 autorizzazione proroga termini per indagini a firma D.ssa Russo Iside pag. 31835
- 02.01.95 sollecitazione riscontro delega DIA del 13.05.93 pag. 31824

Dai seguenti atti emerge, contrariamente a quanto veniva affermato o adombrato all'atto della richiesta di autorizzazione a procedere che:

- a) la esistenza di rapporti professionali tra l'avv. Romeo e Martino in relazione ai beni indicati negli appunti (interrogatori avv. Catanoso, Avv. Tommasini, Avv. Verdirame, Avv. Murolo, Iannò e Polimeni) (**Allegato a2-1**);
- b) la esistenza di attività defenzionale svolta dall'Avv. Romeo per Martino (int. Martino Natale) (**Allegato a2-1**);
- c) la matrice politica della ideazione e della esecuzione della fuga di Freda da Catanzaro e quindi la estraneità alla stessa dei Servizi Segreti, della Massoneria e delle Organizzazioni Criminali;
- d) la ortodossa militanza di Romeo nelle organizzazioni giovanili del MSI che esclude la possibile sua militanza in organizzazioni extraparlamentari (atti DIGOS **Allegati a2-2**);
- e) la inesistenza di rapporti dell'Avv. Romeo con il SISMI;
- f) la inesistenza di elementi certi indizianti l'apporto elettorale fornito a Romeo da esponenti delle organizzazioni criminali reggini;
- g) l'assoluta assenza di elementi indizianti la partecipazione di Zamboni e Saccà nella fuga di Freda desumibili comunque dalla conclusioni delle indagini allo stesso avviate con la notifica dell'avviso di garanzia dell'11.10.94;
- h) la inesistenza di fatti certi indizianti rapporti di Romeo con Cafari o altri elementi appartenenti ad associazioni Massoniche:

Nessuno di tali elementi, che si aggiungono ai pochi ed insufficienti di cui disponeva il Dr. Macrì al momento della richiesta di autorizzazione a procedere, è stato considerato e valutato dalla DDA che formulava la richiesta di O.C.C. e lo stesso GIP che accoglieva la richiesta.

E' di palmare evidenza che non soltanto non è stata svolta alcuna concreta attività di verifica per individuare elementi significativi di riscontro alla

prospettazione accusatoria, ma le poche attività delegate dal Dr. Macrì, titolare del filone d'indagine, sono ignorate, non considerate, non utilizzate, non concorrono a sostenere o contrastare la tesi di accusa poggiante sugli elementi per i quali si era ritenuto di indagare.

Mentre le prospettazioni sin qui svolte rilevano l'assoluta mancanza di diligenza del magistrato consistente nella **ignoranza e trascuratezza** di atti - intesi come pure entità materiali - fondamentali e determinanti rispetto agli argomenti fondanti la tesi accusatoria, vi è inoltre da aggiungere che non vengono **considerati per disattenzione** importanti, fondamentali atti di indagini, acquisiti nel procedimento, il cui contenuto e le cui conclusioni confliggono con le tesi accusatorie sostenute contro l'avv. Romeo .

B4.1 - Assenza di valutazione di atti processuali per ignoranza

L'errore di fatto causativo di responsabilità per colpa grave genericamente individuabile quale errata percezione della realtà empirica da parte del giudice, è quell'errore non dovuto a < valutazione del fatto e delle prove>.

E' colposo l'errore incontrastabilmente emergente dagli atti del procedimento che sia anche negligente cioè dovuto ad attività valutativa.

Il giudice della responsabilità non è chiamato a sindacare la diligenza o meno della attività valutativa, ma solo a constatare l'assenza di essa, sub specie di ignoranza o disattenzione degli atti del procedimento, unica forma di negligenza rilevante.

E' appunto seguendo tali direttrici che si procederà prima all'esame di alcuni atti processuali completamente non conosciuti materialmente e poi all'esame di altri atti conosciuti ma ignorati dal magistrato su cui ricade il primario dovere di diligenza consistente nel conoscere ed esaminare gli atti del procedimento.

La violazione del sopra evidenziato dovere di diligenza non innesca quell'attività valutativa, essenzialmente ispirata al principio del libero convincimento e che viene tutelata dalle clausole di salvaguardia previste dal 2° comma dell'art. 117.

B4.1.1 - Di tutte le telefonate intercettate a Martino e riguardanti Romeo

A pag. 25 dell'ordinanza di custodia cautelare si legge:

“Il terzo, più importante elemento di riscontro riguarda invece i rapporti tra Romeo Paolo e Martino Paolo. Esaminando inoltre i numeri telefonici chiamati dal telefono cellulare nr. 0337/270666, in uso al Martino, si poteva accertare non solo che il Martino era in contatto con i predetti pregiudicati, ma che in due occasioni era stato formato il nr. 0965/650425, che corrisponde all'utenza intestata all'avv. Romeo Paolo – Segreteria politica del PSDI”.

In ordine a tale circostanza l'accusa su un dato certo ovvero che in due occasioni era stato formato il numero che corrisponde alla segreteria politica di Romeo Paolo, lascia intendere, in modo fraudolento e senza i necessari approfondimenti, che **vi è stato reiterato sicuro contatto telefonico tra Martino e Romeo che, in assenza di un rapporto professionale defensionale, accrediterebbe l'ipotesi di rapporti e cointeressenze tra i due.**

Omette di rilevare:

- a) le due telefonate sono state effettuate il 28/4/90 la prima alle ore 14,07, e la seconda alle ore 14,22;
- b) gli scatti segnati sono sette per la prima telefonata e quattro per la seconda telefonata;
- c) che non è per nulla accertato che a chiamare sia stato il Martino Paolo;
- d) che non è stato per nulla accertato che a rispondere sia stato Romeo Paolo;
- e) che trattandosi di una segreteria politica in periodo di post-campagna elettorale fornita di centralino a cinque linee, il numero degli scatti e la breve distanza tra le due telefonate starebbe ad indicare che nessuna conversazione vi sia stata;
- f) che sicuramente come emerge dai v.i. del 15/7/93 e 22/7/92 dal dr. Martino Natale e dell'avv. Giancarlo Murolo, acquisiti agli atti, esisteva un rapporto professionale, all'interno del quale va ricondotta la interpretazione dell'eventuale telefonata.

Avrebbe dovuto escludere tale malevola ed infondata congettura ove avesse tenuto conto che agli atti risultava una telefonata effettuata dallo stesso cellulare il 28/7/90 alla utenza telefonica 359780, intestata a Romeo Paolo, ovvero tre giorni dopo l'arresto del Martino.

Quest'ultima circostanza, mai valutata dall'accusa e dal G.I.P., comprova che il cellulare non era nella esclusiva disponibilità del Martino Paolo e dimostra con quanta superficialità e faziosità sono stati valutati fatti e circostanze dell'intera vicenda (**Allegato a4.2-1**).

Inoltre ai fini della negligenza inescusabile si rileva che le valutazioni del G.I.P. coincidono letteralmente con quelle del Dr. Macrì del 21/6/93 e della D.I.A. dell'1/12/94 (**Allegato a4.2-2**).

Il T.d.L. censurerà il G.I.P. affermando testualmente: *“Il riscontro relativo alle due telefonate registrate sulla utenza telefonica della segreteria del Partito del Romeo, da parte di Martino Paolo e ampiamente ridimensionato dalle allegazioni documentali prodotte dalla difesa e relative agli innumerevoli rapporti professionali che il Romeo teneva con appartenenti alla famiglia Martino nella qualità di legale di fiducia.*

Ne può sottovalutarsi il fatto che le telefonate in partenza dal cellulare del Martino venivano intercettate presso l'utenza intestata alla segreteria politica del Romeo, non potendosi, così, avere certezza che i colloqui siano intercorsi proprio fra il Martino e l'odierno istante”.

B4.1.2 - Informativa “Eportentosi” relativamente ai beni di Martino

Alla pag. 26 della citata O.C.C. si legge ancora:

“Ma non è questo l’unico elemento emerso in quel processo (acquisito dal Tribunale di Chiavari), essendo stati rinvenuti nel possesso del Martino numerosi appunti contenenti annotazioni su immobili acquistati o da acquistare, spesso con l’indicazione del relativo importo, e sui quali ricorre il nome di Romeo Paolo oltre che di altri personaggi della cosca De Stefano e altri ancora da individuare.

L’interpretazione di taluni appunti può essere la più varia, ma certamente non può non rimandare all’esistenza di specifiche cointeressenze di Martino e Romeo nella titolarità e nella gestione di un ragguardevole patrimonio immobiliare. Prendono dunque consistenza le indicazioni di Lauro circa l’ospitalità fornita dal Romeo al Martino durante la latitanza di quest’ultimo e circa il riciclaggio da lui effettuato dei proventi delle attività illecite del clan De Stefano”.

In relazione a quanto sopra deve preliminarmente osservarsi che scarni e criptici appunti insospettiscono il Dr. Macrì che insinua (a.p. 21/6/93) la possibile esistenza di cointeressenze tra Romeo e Martino ritenendo che ove tale circostanza fosse accertata costituirebbe elemento indiziante da porre a supporto delle indicazioni di Lauro:

- circa l’ospitalità fornita da Romeo a Martino durante la latitanza di quest’ultimo;
- circa il riciclaggio da Romeo effettuato dei proventi delle attività illecite del clan De Stefano.

Il Dr. Macrì per acquisire le giuste coordinate interpretative degli appunti delega le indagini alla Squadra Mobile di Reggio Calabria ed il Dr. Eportentosi esegue una serie di interrogatori che trasmette con due informative, una del 17/6/1993 con allegati i verbali di sommarie informazione di Barcella e De Stefano Demetrio ed altra del 30/9/1993 con allegati i verbali di sommarie informazioni dell’avv. Catanoso Pietro (02/07/93), dell’avv. Tommasini Emidio (05/07/93), dell’avv. Verdirame Giuseppe (12/07/93), del Sig. Polimeni Giovanni (14/07/93), del sig. Iannò Claudio (13/07/93), del sig. Amico Michele (19/07/93), dell’avv. Murolo Giancarlo (15/07/93), della sig.ra Talamo Angela (15/07/93) e del dr Martino Natale (22/07/93) **(Allegato a4.3-1).**

Le informazioni fornite dalle persone interrogate chiariscono che il nome dell'avv. Paolo Romeo sugli appunti non può essere posto in relazione a cointeressenze, ma verosimilmente, in relazione alla sua attività di avvocato che ha curato gli interessi civili del Martino e di suoi familiari così come poi è stato documentato con allegati prodotti al T.d.L. dalla difesa (**Allegato a4.3-2**).

La portata di tale indagini viene anche esplicitata dal Dr. Eportentosi nel verbale di interrogatorio all'udienza del 29/6/1996 processo Romeo (**Allegato a4.3-3**).

Inoltre è agevole rilevare, dall'**allegato a4.3-4**, che le considerazioni del G.I.P. sul punto sono del tutto identiche a quelle formulate dal P.M. Macrì il 21/06/93 e dai procuratori D.D.A. con la informativa D.I.A. dell'1/12/1994.

Ora poiché la informativa del Dr. Eportentosi è del 30/09/93, ovvero di epoca successiva alle considerazioni del dr. Macrì datate 21/06/93, ne discende che la D.I.A. ed il G.I.P. non hanno esaminato l'informativa Eportentosi e con inescusabile negligenza, attraverso l'uso del computer ed una semplice operazione di copia-incolla, hanno riproposto l'assunto del giugno '93 ignorando completamente le nuove risultanze processuali. Non ci si trova quindi dinanzi ad una valutazione errata di fatti o prove quanto invece di fronte ad una scolastica ipotesi di ignoranza, trascuratezza di atti rilevanti che determina una assoluta mancanza di valutazione degli stessi e quindi una rappresentazione di fatti contrari a quella realmente emergente dagli stessi. Che non si verta nella ipotesi di una attività valutativa implicita ma che, al contrario, sia il pregresso assunto, deriva oltre che dal contenuto dell'argomentazione che pone negli stessi termini problematici la errata interpretazione degli appunti ma anche dalla forma espositiva dell'argomento che come già rilevato ricalca quella del PM antecedente alle indagini.

Inoltre il T.d.L., che entra nel merito della vicenda, sul punto osserva: *“Del patrimonio immobiliare del Romeo il GUP parla facendo solo riferimento agli appunti ritrovati sulla agenda del Martino in cui compare il nome dello stesso accanto ad annotazioni su immobili con relativo prezzo. Ribadendo gli stessi dubbi già espressi, va sottolineato come sia lo stesso GUP ad ammettere di poter dare agli stessi la più varia interpretazione, stante l'assoluta assenza dal ritrovamento della agenda sino ad oggi, di ulteriori indagini patrimoniali utili ad affermare l'esistenza di illeciti rapporti tra il Romeo e tale Martino Paolo”*.

B4.1.3 - Informativa “Eportentosi” relativamente al rapporto professionale.

Nella stessa O.C.C. alla pagina 27 si legge:

“Si tenga infine conto che nel corso del maxi processo il Martino non fu mai difeso dall’avv. Paolo Romeo, sicché le telefonate predette e la documentazione indicata non possono certamente ricondursi all’esistenza di rapporto professionale”

Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una letterale riproposizione di una frase espressa dal dr. Macrì e dalla D.I.A. (**Allegato a4.4-1**).

In tal caso non si tiene per nulla conto del v.i. dell’Avv. Murolo Giancarlo del 15/7/93 e di Martino Natale del 22/7/93 che esplicitamente affermano l’esatto contrario (**Allegato a4.4-2**).

Inoltre agli atti risultano le dichiarazioni del collaboratore Barreca (v.i.11.11.92) che riferisce di alcuni colloqui che l’avv. Romeo avrebbe avuto nel carcere di Reggio Calabria nel 1990 con Martino, circostanza che contiene implicitamente la indicazione della esistenza di una formale nomina dell’avvocato Romeo a difensore di Martino Paolo e quindi della sicura esistenza di un rapporto defensionale (**Allegato a4.4-3**).

**B4.1.4 - Mancata valutazione della evidente falsità delle dichiarazioni di
Lauro in ordine alla vicenda Freda;**

B4.1.5 - Informativa Digos del 27.07.93 relativa alla militanza politica

B4.1.6 - Informativa del SISMI del 17.12.1993

B4.1.7 - Atti relativi al capo F9, scheda e certificato penale di Presto

Nella O.C.C. a pagina testualmente si diceva :

“Un secondo elemento di riscontro riguarda l'appoggio fornito dalle organizzazioni mafiose alleate del gruppo De Stefano cui il Romeo apparterrebbe, in occasione delle consultazioni elettorali del 5/4/92.

Nel corso di intercettazioni ambientale disposta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria nel procedimento penale n. 17.92 RGNR DDA, presso la segreteria politica di Logoteta Vincenzo, candidato alle elezioni per il Senato della Repubblica per il PSI, fu captata una conversazione tra Logoteta Demetrio (Mimmo) e persona non identificata. Il Logoteta Demetrio, nel conversare con il suo ignoro interlocutore, gli riferiva delle peripezie affrontate per cercare di raccogliere voti per il fratello Vincenzo. Riferiva in particolare che in Condera si era incontrato con un “grande elettore” della zona, collegato alla cosca Libri, di nome Totò Presto (identificato in Antonio Presto, nato a Reggio Calabria il 9/4/1956, pregiudicato, ritenuto affiliato alla cosca Libri).

*Il Presto ebbe a dire a Logoteta che “loro”, al momento, erano impegnati per sostenere la campagna elettorale di Paolo Romeo” (conversazione registrata in data 9/4/1992 e allegata all’informativa n. 358/260 – 991 del 20/2/1993). **L’informativa della Squadra Mobile dell’8/7/1993** confermava che Presto Antonio era ritenuto un affiliato alla cosca Libri e riferiva che in data 28/4/1992 veniva emessa a suo carico ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di autovetture di illecita provenienza e truffa. “*

E’ questa un’altra serie di elementi contrabbandati e valorizzati dal P.M. e dal G.I.P. quali riscontri esterni che si riferiscono al presunto appoggio fornito dalle organizzazioni mafiose alleate al gruppo De Stefano, cui il Romeo apparterrebbe , e ciò in occasione delle consultazioni elettorali del 5/4/1992.

La fulminea e mal costruita operazione di contrabbando prende le mosse da una intercettazione ambientale presso la segreteria politica di Logoteta Vincenzo. Logoteta Demetrio conversa con persona non identificata in data 9/4/92 e riferisce che tale “Presto Antonio aveva preso impegni a favore della candidatura dell’avv. Romeo” come lo stesso Logoteta confermerà nell’interrogatorio del 12/7/1993.

Questa circostanza viene subito truccata: Presto Antonio diventa un “grande elettore” della zona, affiliato alla cosca Libri per conto ed in nome della quale, evidentemente, nelle diverse competizioni elettorali rastrella voti nella zona di Condera.

L'attività di indagine sull'argomento si è limitata al già accennato interrogatorio di Logoteta Demetrio del 12/7/93 e alla acquisizione dei risultati elettorali relativi alle elezioni politiche 1987 e 1992 inserite agli atti processuali al faldone XLVII allegato 10, con un titolone: **VOTO DI SCAMBIO**.

Della anzidetta attività nessuna elaborazione, nessuna valutazione dei risultati conseguiti da Romeo nella zona che si insinua essere controllata dal Presto per conto dei Libri.

Ma ciò che rendo ancora più grave il comportamento degli inquirenti e del G.I.P. è il mancato apprezzamento dei seguenti atti del procedimento che smentiscono le suddette deduzione:

- 1) l'interrogatorio di Logoteta non chiarisce anzi smentisce l'ipotesi di un impegno di Presto in nome e per conto di un gruppo mafioso Libri (**Allegato a4.1-1**);
- 2) nello stesso faldone vengono poi depositate una scheda riguardante Presto Antonio compilata dalla DIA di Reggio Calabria ed un certificato penale dello stesso Presto rilasciato il 9/7/1993 dai quali non risulta che Presto è stato mai denunciato per il reato p. e p. dall'art. 416 bis assieme agli affiliati del clan Libri; (**Allegato a4.1-2**)
- 3) Informative dei Carabinieri di Palmi del 30/7/1992 n. 53/2 di Prot. E del 21/10/1992 n. 53/3-1 di Prot. nell'ambito del procedimento penale n. 437/90 R.G.-P.M.T. (**Allegato a4.1-3**).
- 4) Non figura tra gli associati del gruppo Libri nel procedimento 46.93 (**Allegato a4.1-4**);
- 5) Presto Antonio non è stato mai interrogato sulla questione. Non sappiamo se è vero che Presto abbia detto le cose che Logoteta afferma di avere saputo. Non sappiamo se Presto, qualora avesse veramente detto di votare Romeo, se lo ha detto perché era vero o soltanto per darsi il tono di chi era già impegnato e quindi per fare pesare di più l'impegno dato al Logoteta. Non sappiamo se Presto avesse deciso autonomamente e personalmente di votare Romeo, o se e da chi eventualmente gli fosse stato richiesto il voto. Non sappiamo le vere ragioni che

eventualmente avevano portato Presto a determinarsi eventualmente a votare Romeo e ad ostentare tale decisione. Non sappiamo quanti voti Romeo ha riportato nella zona di influenza del Presto e dei suoi presunti “amici”.

I procuratori ed il GIP hanno proceduto ad una valutazione unitaria e contestuale delle posizioni riguardanti imputati del reato p e p dall’art. 416 bis c.p. formulando 19 capi di imputazioni per altrettanti gruppi criminali. Tra questi figurava la cosca denominata “Libri” alla quale, secondo gli inquirenti ed il GIP, appartenerebbe il Sig. Presto Antonio. Atteso che tra l’elenco degli imputati della cosca Libri (**Allegato a4.1-4**) non figura il Presto, tale circostanza sarebbe dovuta balzare in grande evidenza ai magistrati che, con l’impiego di una normale diligenza, avrebbero dovuto escludere la fondatezza delle argomentazioni gratuite e malevole contenute nella informativa DIA.

Tale omessa valutazione è frutto di una mancata, costante riflessione sugli argomenti trattati che per negligenza vengono recepite e copiate da precedenti atti acriticamente e senza alcun controllo formale.

La riprova di ciò scaturisce anche da un particolare: il G.I.P. nel testo sopra citato compie il singolare errore di indicare la data di trasmissione della informativa della Squadra Mobile, relativa a Presto Antonio, nell’08/07/93.

Lo stesso errore lo compie il Dr. Macrì che nella richiesta di autorizzazione a procedere del 21/06/93 richiama la predetta informativa indicando la data di trasmissione dell’8/7/1993.

Il G.I.P., in questo caso **non commette** un errore, **ma copia** un errore.

Come giudica il T.d.L. tale presunto “secondo elemento di riscontro”?

“Sui riscontri forniti dal GUP in ordine alle dichiarazioni dei collaboranti va ricordato l’episodio della telefonata relativa al Presto ed al suo aiuto elettorale. La frase intercettata nella telefonata, in realtà ,a prescindere se provenga da soggetto più o meno coinvolto in associazioni mafiose, non fornisce di per sè supporto logico alla contestazione mossa al Romeo il quale è soggetto da sempre coinvolto in campagne elettorali.” Ordinanza T.d.L. del 29/9/1995 pag. ____.

B4.1.8 - Le conclusioni delle indagini su Zamboni

B4.1.9 - Le interecttazioni telefoniche del procedimento Giglio

B4.2 - Omessa valutazione di atti processuali per disattenzione

B4.2.1 - La definizione delle dichiarazioni dei collaboratori

A pag. 21 dell'O.C.C. si legge:

- a) *“L'esposizione delle dichiarazioni di Lauro, Barreca, Ierardo relative a Romeo Paolo sono assolutamente univoche e convergenti. In applicazione dei criteri seguiti da quest'Ufficio nell'esame della complessa ed articolata richiesta cautelare depositata nel proc. 46/93 RGNR D.D.A, in conformità ai principi ermeneutici costantemente affermati e ribaditi dalla Suprema Corte;*
- b) *La presenza di dichiarazioni accusatorie quanto mai dettagliate –come nel caso in esame-, non meramente attributive dallo status di affiliato, ma individuanti specifiche e concrete condotte associative;*
- c) *E la singolare convergenza delle dichiarazioni rese da collaboratori appartenenti a schieramenti criminosi opposti e inseriti in circuiti diversi raccolte da diversi PP.MM., legittimano da sole ampiamente l'emissione della misura cautelare richiesta dall'ufficio di procura.”*

L'affermazione contenuta al punto a) è del tutto simile a quella espressa dalla informativa D.I.A. dell'1/12/94 con l'unica aggiunta di IERARDO (**Allegato a5-1**)

Dal raffronto di tutte le dichiarazioni di Lauro e Barreca riguardanti l'avv. Romeo, che per comodità di valutazioni sono state raccolte per argomenti, (**Allegato a5-2**) è facile rilevare come è completamente mancante un solo fatto specifico, un solo episodio concreto, ascrivibile ad una condotta dell'avv. Romeo riferito da un collaboratore e convergente con analoga dichiarazione di altro collaboratore.

Lo stesso T.d.L. in ordine a tale assunto rivela, al contrario quanto segue:

*“In ogni caso, volendo comunque entrare nel merito della vicenda, pur rilevando, come, nel caso di specie sussistano **plurime dichiarazioni accusatorie**, va chiarito, che le stesse, singolarmente considerate, **non possono ritenersi contenutisticamente valide ai fini dell'attribuibilità del reato associativo a Paolo Romeo. Esse, infatti, al di là di mere descrizioni valutative, null'altro indicano a livello di episodi fattuali dai quali desumere l'appartenenza dell'imputato all'ente e la sua partecipazione in qualità di dirigente, all'espletamento dei fini prefissati.** Anche se a livello gravemente indiziario, è pur sempre necessario potere individuare dei comportamenti specifici ai quali l'interprete possa “agganciarsi” per individuare la struttura dell'ente criminoso e la partecipazione dei suoi sostenitori.*

In verità l'unico episodio specifico (e parzialmente riscontrato : si veda ad esempio la circostanza relativa alla intestazione del passaporto in possesso del Freda, risulta a nome di Saccà) , che faccia ricollegare la persona del Romeo alla associazione dei De Stefano-Tegano, e quello relativo all'aiuto portato dall'istante in favore del latitante Freda. L'episodio è oggetto di più dichiarazioni accusatorie,

delle quali quelle del pentito Barreca sono le più attendibili in quanto frutto di conoscenza diretta”.

In relazione poi all'assunto di cui al punto b) a contrastare l'assunto bastano le valutazioni contenute nel provvedimento del T.d.L. di Reggio Calabria 1172-P/95 RTL del 29/09/95 a pag. 39 che qui di seguito si ripropone :

“Ancora questo Giudice non può non constatare con stupore che, ad un presunto affiliato al clan De Stefano, non vengano contestati altri episodi specifici dal '79 (data dell'episodio di Freda) ad oggi, ad eccezione della partecipazione dello stesso alla suindicata pace mafiosa di cui però le affermazioni accusatorie non forniscono un quadro dettagliato e circostanziato con riferimento a ruolo e modalità assunte dall'imputato..... In presenza di un siffatto quadro indiziario, non caratterizzato contenutisticamente e, soprattutto, qualitativamente da elementi fattuali idonei a far ritenere altamente probabile che, a seguito di verifica dibattimentale, il Romeo sarà condannato per quello specifico reato associativo, il Tribunale ritiene di dover annullare l'ordinanza del G.U.P. oggetto dell'odierna impugnazione.”

Relativamente infine al punto c) tale affermazione è falsa in considerazione del fatto che riferiscono presunte condotte di Romeo che abbracciano un arco di circa trenta anni nel corso dei quali non è possibile sostenere che le relazioni tra i collaboratori siano stati caratterizzati permanentemente, per oltre venti anni, da una appartenenza ai diversi schieramenti.

I rapporti tra Lauro e Barreca sino allo scoppio della seconda guerra di mafia (1986), erano sicuramente, per loro stessa ammissione, quelli di due malavitosi che gravitavano nell'orbita dello stesso schieramento De Stefano.

Successivamente Barreca mantiene una posizione neutrale mentre il Lauro di schiera con il gruppo Imerti-Condello-Fontana.

Tutto può quindi dirsi meno che i collaboratori in questione appartengono a schieramenti opposti.

Quanto poi ai circuiti diversi di appartenenza vi è da rilevare, in relazione ai settori di interessi criminali, che Barreca ha svolto prevalentemente e da sempre l'attività di narcotrafficante così come il Lauro che vanta un certificato penale ricco di procedimenti tipici del trafficante di droga.

In particolare vi è da rilevare che in ordine alle questioni riferite da Ierardo queste attengono a circostanze per lo più apprese dallo stesso Barreca e comunque si riferiscono ad un periodo nel quale i due avevano comuni interessi.

B4.2.2 - Gli accertamenti del M/llo Amico ed il falso riscontro Ierardo

Agli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio (faldone 80°, pagg. 73524-73691) si rinviene un'informativa della Direzione Investigativa Antimafia nella quale a pag. 73691 viene riportato un brano della dichiarazione resa dal collaboratore Michele Ierardo nel verbale dell'1/2/1995, del seguente contenuto:

“Riconosco nella foto 68/D l'avvocato Paolo Romeo con cui sono stato detenuto presso il carcere di Reggio Calabria”.

Sotto l'indicazione “RISCONTRI” si legge:

*“L'affermazione del collaboratore circa la comune detenzione nel carcere di Reggio Calabria con l'indagato è stata riscontrata. Infatti: -**ROMEO Paolo è stato detenuto nella C.C. di Reggio Calabria dal 27/3/1976 all'8/6/1976**; - **IERARDO Michele è stato ristretto nella C.C. di Reggio Calabria dal 20/3/1976 al 22/5/1976**” (Allegato b1-1).*

Ebbene, il dato fornito nei riguardi dell'istante è **assolutamente falso!!!**

All'utilizzazione di fonti inattendibili ed inquinanti si è dunque aggiunto l'utilizzo di atti falsi come l'informativa della D.I.A. o di notizie comunque inveridiche come quelle relative a precedenti penali e giudiziali insussistenti, che ha concorso nella determinazione del G.I.P. – come risulta chiaramente dalla motivazione – all'illegittima applicazione della misura cautelare.

A seguito di esposto del 4/11/1995 presentato dall'istante alle competenti autorità giudiziarie ed agli organi disciplinari (**Allegato b1-2**) la D.I.A. di Reggio Calabria con informativa del 27/11/1995 CAT 125/RC/AA.GG/H4-33 di Prot. 7168 (**Allegato b1-3**), riconosceva la falsità dell'atto addebitando la responsabilità alle errate informazioni fornite dalla direzione della Casa Circondariale di Reggio Calabria.

B4.2.3 -La alterazione della biografia giudiziaria dell'indagato.

Il GIP nella citata O.C.C. a pag. 28 recita :

“Una volta esaurita la elencazione delle vicende strettamente mafiose che hanno interessato l’odierno esaminando, appare opportuno a questo punto fare una digressione sulla figura politica dell’avv. Paolo Romeo “

e dopo avere richiamato una serie di incarichi ed attività politiche svolte dall’avvocato Romeo, al fine di evindenziare la figura dell’indagato, ripropone da pagina 30 a pagina 33 una presunta biografia giudiziaria dell’indagato che rileva integralmente dagli atti della richiesta della O.C.C. da parte dei PP.MM.- Vi è che in tale biografia giudiziaria (**Allegato b2-1**) appaiono dati assolutamente inesistenti e cioè:

- a) il dato relativo all’arresto che si sostiene essere avvenuto il 4/9/1971 (pag. 30);
- b) l’arresto che sarebbe avvenuto il 22/3/1973 (pag. 31);
- c) la presunta condanna a 8 mesi di reclusione del 29/3/1973 (pag. 31)
- d) il dato relativo ad una presunta denuncia per invasione di edificio e violenza (pag. 31);
- e) la presunta denuncia del 10/2/1975 (pag. 31);
- f) la presunta assoluzione per insufficienza di prove da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 18/11/75 (pag. 31);
- g) la presunta condanna da parte del Pretore di Reggio Calabria per emissione di assegni a vuoto (pag. 32);
- h) il dato relativo ad una pronuncia di amnistia per emissione assegno a vuoto (14/2/82);
- i) il presunto arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per “falso e truffa” ai danni dello Stato, nonché il dato relativo alla conseguente scarcerazione in data 29/2/1991 (pag. 33)!!!

Tale circostanza, in una con il riscontro “Ierardo” falso, ha costituito oggetto di denuncia penale e disciplinare (**Allegato b2-2**).

B4.2.4 - I falsi dati elettorali delle politiche 92.

Il rapporto della DIA di Reggio Calabria trasmesso alla DDA e depositato agli atti del processo, a pag. 6929 recita: **(Allegato b4-1)**

“Per completezza di esposizione si puntualizza che Romeo, candidato del PSDI nella consultazione politica del 1992, ottiene in provincia di Reggio Calabria 9.615 suffragi a fronte dei 7.285 ottenuti da Araniti Pietro, candidato nella stessa lista.

Sempre nella predetta consultazione politica il PSDI ottiene in ambito regionale 25.471 voti (di cui 13.867 nella sola provincia di Reggio Calabria), risultando eletto il capolista Bruno e l'avv. Paolo Romeo. Nelle elezioni politiche del 1987 lo stesso partito ottiene in Calabria 20.973 suffragi”.

Atteso che il PSDI ha riportato nelle consultazioni elettorali del 1987, 1990 e 1992 i risultati di cui all'**allegato b4-2**.

Sono **falsi** i dati elettorali posti a fondamento del ragionamento della DIA.

E' falso che il PSDI in Calabria nel 1992 ha riportato 25.471 voti e che in provincia di Reggio ha conseguito 13.867. **E' vero che in Calabria ottiene 74.338 ed a Reggio 25.471.**

Un dato falso per costruire la tesi secondo cui sono i voti inquinati riportati da Romeo ad essere incidenti e determinanti per fare conseguire il risultato elettorale positivo, per fare emergere che i voti anomali della provincia di Reggio hanno determinato il risultato dei due quozienti.

B.4.2.5 - I voti dei "Piromalli".

Alcune intercettazioni telefoniche che propongono conversazioni di amici del Romeo dalle quali si trae l'arbitrario, infondato, ridicolo convincimento di appoggi elettorali della cosca Piromalli tende a dimostrare che Romeo avrebbe costruito il risultato elettorale con i voti avuti dalla criminalità organizzata.

A dimostrazione di quanto superficiali, false ed infondate siano le deduzioni della Dia sull'argomento basta rilevare quanto scritto a pag. 6932 (**Allegato b5-1**), sempre nell'ambito del capitolo che tratta del voto di scambio di Romeo :

"Ed ancora nel corso di controlli tecnici eseguiti sulle utenze telefoniche in uso a Sembianza Benito, risultato essere in rapporti di amicizia e professionali con il Romeo e di cui si è già parlato nel contesto del paragrafo relativo ai "Moti di Reggio", emerge l'appartenenza del medesimo a loggia massonica. Si riportano le sintesi delle conversazioni ritenute d'interesse nel corso delle quali si fa cenno anche all'ex parlamentare Romeo, nonché del sostegno elettorale fornito dal gruppo mafioso dei Piromalli a formazioni politiche."

Leggendo le sintesi delle conversazioni, l'unica telefonata nella quale si fa riferimento ad un non meglio identificato Piromalli è la telefonata **del 27.4.1994 (Allegato b5-2)** che si trascrive :

*"Carmelo che chiama, domanda a Benito se ci sono novità. Questi risponde che al momento non c'è niente. Carmelo continuando informa Benito che a fine anno partirà l'ufficio pilota e solamente quando capiranno che si può lanciare con la nuova riforma si apriranno i nuovi ufficietti; che si farà aiutare da Piromalli. Benito risponde di andare da un altro, esternando preoccupazione che in futuro si potrà scoprire che sono appoggiati dal Piromalli; gli consiglia di andare da Zoccali o da altri per evitare di andare sempre dal **Piromalli**."*

Dal tenore della conversazione non è dato desumere che si parlasse di fatti politici od elettorali ne vi è motivo alcuno che possa far ritenere il Piromalli citato appartenente alla ben più nota famiglia mafiosa. Peraltro tale cognome è molto diffuso nella città di Reggio Calabria.

Quindi sarebbe stato molto più semplice considerare che la conversazione avveniva a distanza di un mese dalle consultazioni elettorali politiche del 27.3.1994 e che pertanto risulta assurdo e frutto di deviate, patologiche elucubrazioni mentali interpretare la conversazione nel senso voluto dall'accusa.

Chiarisce peraltro le modalità e le qualità delle riflessioni che supportano le attività di riscontro degli organi di Polizia Giudiziaria le dichiarazioni che sul punto rende il Cap. Carmelino Di Fazio nel corso della udienza del 3/6/1997 processo Romeo (**Allegato b5-3**).

B4.2.6 - Atti relativi al capo di imputazione F18

1 - Atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio e di O.C.C. contro i presunti componenti la struttura di vertice denominata “ Cosa Nuova” a cui è stato contestato il capo di imputazione F18. I fatti e le argomentazioni posti a base di tale fatto-reato associativo non sfiora nemmeno incidentalmente l'avv. Romeo nei cui confronti però continua ad essere richiesto da parte dei PP.MM. il rinvio a giudizio ed emesso il provvedimento custodiale anche perché ritenuto vertice della struttura unitaria costituita nella provincia di Reggio Calabria dopo il 1991 (capo H2);

B4.2.7 - Atti relativi al capo di imputazione F10

2 - Atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio e di O.C.C. contro i presunti componenti il gruppo De Stefano-Tegano cui è stato contestato il capo di imputazione F10. Attraverso questi atti vengono ricostruiti fatti e rapporti che sostanziano il vincolo associativo contestato. Vi è la argomentata costruzione dell'organigramma dell'associazione con i ruoli di ognuno. In questo procedimento confluisce il vecchio procedimento 23.93 RGNR, De Stefano + 34, che aveva dato luogo, il 03.04.93, alla emissione di 35 O.C.C. ed al cui interno si inseriva la posizione dell'avv. Romeo. In tale costruzione accusatoria non vi è un solo fatto concreto, una sola circostanza specifica che porta a collegare l'avv. Romeo con uno soltanto dei componenti il gruppo. L'avv. Romeo non figura indicato tra i vertici dell'associazione. Ma ciò che appare paradossale è che il capo di imputazione H2, contestato all'avv. Romeo, non è simile al capo F10 contestato al clan De Stefano-Tegano sia per le finalità della associazione sia per l'atto di nascita del vincolo associativo.

B4.2.8 - Atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio

3 - Atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio e di O.C.C. per tutti gli altri imputati nel processo 46.93 denominato Olimpia, dove vengono contestati 453 capi di imputazione per altrettanti fatti-reato che coinvolgono 542 imputati e che determinano 2.188 posizioni personali. NESSUNA di tali posizioni personali interferisce con la posizione Romeo. Ciò equivale a dire che l'avv. Romeo nel processo 46.93 non ha correi.!!

B4.2.9 - Procedimenti penali contro la ndrangheta acquisiti agli atti

4 - Atti relativi a tutti i processi definiti o pendenti contro la criminalità organizzata dagli anni 70 ad oggi ed acquisiti agli atti. (**Allegato a1-7**) NESSUNA delle posizioni personali degli imputati di quei processi e nessuna delle vicende processuali considerate registra un coinvolgimento di alcun genere dell'avv. Romeo.

B4.2.10 - Atti relativi al proc. 17,92 RGNR acquisito agli atti

5 - Atti relativi al procedimento 17.92 RGNR attualmente pendente presso la prima sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria. In particolare è acquisita agli atti l'informativa dell'01.11.1994 del Comando Provinciale dei Carabinieri di RC a firma del Maggiore Sergio Raffa avente ad oggetto: "Indagini espletate sulle attività illecite della organizzazione criminale denominata 'ndrangheta operante in Reggio e provincia" (**Allegato a1-8**) che tratta l'intreccio mafia-affari-politica i cui contenuti costituiscono l'asse portante del procedimento 17.92 RGNR, nel quale si sostiene la esistenza di un sistema di poteri integrati e nel cui ambito è stata emessa O.C.C. nr. ____ dal Gip di Reggio Calabria il ____ (**Allegato a1-9**)

B4.2.11 - Atti relativi al capitolo “aggiustamento processi

6 - Atti relativi alle attività di indagini riguardanti il capitolo “Aggiustamento di processi” depositati al faldone XLVII - All. 7/1. La esplorazione del fenomeno eseguita con la acquisizione di tutti gli atti riguardanti i processi nei quali si sospettava la illecita interferenza condizionante l’esito degli stessi, esclude la esistenza di un solo fatto specifico riguardante la condotta dell’avv. Romeo.

B4.2.12 - Il capo di imputazione

L'aspetto emblematico della vicenda giudiziaria occorsa all'avvocato Romeo è costituito dalla formulazione del capo di imputazione.

La sua originaria formulazione risale al 21.06.93 con la stesura della richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati.

Lo stesso subisce alcune insensate ed immotivate modifiche con la richiesta dei PM della DDA della ordinanza di custodia cautelare del 21.12.1994 e la richiesta di rinvio a giudizio del 16/3/1995.

Esse consistono nella aggiunta tra le finalità del reato associativo "dell'aggiustamento di processi" e nella fissazione della data di inizio della condotta criminosa nell'anno 1970.

Agli atti del procedimento risulta effettuata una abbondante attività di indagine specifica sul tema "aggiustamento processi" con produzione di allegati (All. n.7/1 depositati nel Faldone XLVII) materializzatesi in pacifici capi di imputazioni a carico di persone per le quali è stato richiesto l'O.C.C. ed il rinvio a giudizio.

In esse non è contenuto alcun riferimento, alcun elemento che si è aggiunto alle generiche dichiarazioni di Lauro e Barreca già conosciute dal dr Macrì il 21.06.93 e non inserite in quel capo di imputazione dallo stesso formulato. Le arcane e misteriose ragioni che portano i PP.MM. a tale aggiunta nel capo di imputazione ed anche la supina, indifferente adesione del G.I.P. alla immotivata modifica, di per se costituisce affermazione palesemente contraria alle emergenze processuali derivata da negligenza inescusabile.

Così come costituisce attività gravemente colposa da parte del G.I.P. l'avere con acquiescenza accolto la puntualizzazione della data di inizio della imputazione che:

- a - viene fatta risalire ad epoca nella quale non era nemmeno previsto dal codice penale il reato associativo;
- b - ai presunti correi viene contestato il capo di imputazione F10 in cui viene determinata la data di inizio della associazione con il 1985-86.

Immotivatamente, senza alcun percorso logico il G.I.P. nella parte conclusiva dell'immane sforzo "compositivo" dell'O.C.C. afferma che:

"In conclusione, può affermarsi provato, in maniera difficilmente confutabile, l'appoggio determinante e prezioso, che la 'ndrangheta reggina diede alla fuga e all'espratrio di Franco Freda, personaggio che notoriamente nulla aveva a che fare, almeno apparentemente con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ma che era invece inserito, ad altissimo livello, negli ambienti e nelle organizzazioni della destra eversiva e stragista.. Il motivo di tale sostegno non risulta ancora oggi del tutto chiaro, ma rientrava sicuramente nei progetti di quella parte della 'ndrangheta che aveva nei De Stefano e nell'avv. Romeo i sostenitori più convinti del progetto politico eversivo e dell'alleanza tra poteri criminali e poteri occulti per il conseguimento di tale obiettivo. Un progetto questo che si snodò senza sostanziali interruzioni dal 1969 sino al 1979, senza tuttavia interrompersi".

Peraltro è paradossale che l'avv. Romeo, tra gli imputati del procedimento 46.93 denominato Olimpia, sia l'unico nel cui capo di imputazione si legge che tra le finalità della associazione vi era la commissione di reati finalizzati al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, ed alla realizzazione di progetti politici.

Romeo quindi con chi avrebbe assunto il vincolo associativo, chi sono gli imputati suoi correi ?

Quanto sopra si rileva più compiutamente attraverso l'esame comparativo dei singoli capi di imputazione richiamati (**Allegato a6-1**) ed attraverso i rilievi contenuti sul punto nella memoria difensiva presentata il 28.09.95 al Tribunale della Libertà di Reggio Calabria. (**Allegato a6-2**)

C - La responsabilità civile dei magistrati - ex art. 2, comma 3, lett. d

La disciplina della colpa grave nella emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è contenuta per intero nell'art.2, comma 3, lett. d, ed è in esso che vanno individuati i riferimenti all'intero ventaglio della erroneità, sia essa in punto di diritto, sia in punto di fatto.

La espressione “senza motivazione” non limita il discorso alla materiale ed assoluta assenza di parte motiva ; delinea invece l'errore di fatto colposo in ordine alla emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà. Con tale espressione la lett. d addita un ambito di erroneità negligente in punto di fatto più ampio di quello corrispondente al semplice travisamento del fatto di cui alla lettera b) e c) .

Essa esclude qualsiasi accertamento sulla sua eventuale scusabilità.

L'assenza in senso lato della motivazione corrisponde all'affermazione o negazione di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa o asseverata dagli atti del procedimento.

Sarà riscontrabile tutte le volte che si ravvisi un difetto di motivazione, *sub specie* di contraddittorietà, incongruità, insufficienza, illogicità della stessa, nell'accertamento dei presupposti fattuali per l'emanazione del provvedimento restrittivo.

Ai fini della valutazione circa la incidenza preclusiva della “clausola di salvaguardia” ex art. 2, comma 2, si tratta di distinguere una valutazione semplicemente errata, espressione diretta del libero convincimento, da una valutazione non solo errata, ma altresì del tutto illogica, contraddittoria, insufficiente, la cui erroneità corrisponde insomma ad un difetto, o assenza, in senso relativo, di motivazione.

Una più ampia applicazione della colpa in punto di fatto ex art.2,comma3,lett. d, deriva quindi dal profilo della c.d. logicità del giudizio profilo del tutto estraneo nella ipotesi della lett. b) e c). Anche l'error iuris, cui si riferisce la lett. d) sarà causativo di responsabilità solo in quanto non dovuto ad attività interpretativa e comunque va escluso ogni accertamento sulla sua eventuale scusabilità.

C1 - L'O.C.C. : struttura, contenuto e forma

La struttura:

La ordinanza è costituita da 68 pagine e consta:

- a) di una premessa, da pag. 2 a pag. 4, di carattere generale utile ad inquadrare la posizione Romeo nel più ampio contesto criminale reggino.
- b) di un insieme di stralci di verbali di interrogatorio dei collaboratori da pag. 4 a pag. 21.

- c) successivamente vengono trattati i riscontri alle dichiarazioni da pag. 21 a pag. 28
- d) altro capitolo è dedicato alla figura politica dell'avv. Paolo Romeo da pag. 28 a pag. 33.
- e) la fuga di Freda costituisce il pezzo forte del provvedimento ed assorbe ben 32 pagine ovvero da pag. 34 a pag. 65.
- f) una mezza paginetta per qualche breve valutazione sulle esigenze cautelari ed altra poche righe per ordinare la cattura.

Il contenuto:

Il punto **a** ovvero la premessa generale del provvedimento è del tutto simile a quella di qualsiasi altro imputato della cosca De Stefano.

Il punto **b** è prelevato dalla informativa DIA dell'1/12/1994. Infatti coincidono perfettamente gli stralci dei verbali di interrogatorio esaminati e valutati dalla DIA e quelli proposti dal GIP che sicuramente non ha compiuto una valutazione complessiva di tutte le dichiarazioni dei collaboratori riguardanti Romeo, ovvero non ha compiuto alcuna attività selettiva delle dichiarazioni.

I riscontri di cui al punto **c** ripropongono le stesse circostanze, con la medesima articolazione, e con le medesime valutazioni del P.M. e della DIA.

La presentazione della figura politica (punto d) ricalca ancora la medesima impostazione e gli stessi rilievi della DIA e del P.M.

Anche la questione relativa alla “ Fuga Freda” (punto F) prevalentemente acquisisce le argomentazioni del dr Macrì e della DIA con il richiamo a due soli atti istruttori costituiti dal v.i. del dr Canale Parola e dal v.i. di Franco Freda

La forma:

Come si può rilevare, dall'**allegato a1-3**, e dagli altri elementi emersi dall'esame comparativo dell'O.C.C con gli altri provvedimenti, ci troviamo di fronte ad un atto elaborato attraverso l'acritica copiatura di pregresse formulazioni che non è stato filtrato per verificare la rispondenza “ai criteri seguiti dall'Ufficio del GIP” richiamati a pagina 21 dell'O.C.C e riportati da pagina 32 a pagina 35 dell'O.C.C riguardante il capo di imputazione F10.

C2 - La insussistenza delle esigenze cautelari desumibile dagli atti

Il GIP avrebbe dovuto correttamente rilevare che agli atti del procedimento risultavano acquisiti elementi dai quali emergeva la non sussistenza di esigenze cautelari . L'art. 275 c. 3° c.p.p., vigente al momento della emissione dell'O.C.C. ed introdotto con il D.L. 9/9/91 n. 291 convertito nella L. 8/11/91 n. 356, non ha inteso ripristinare l'istituto del mandato di cattura obbligatorio; il solo titolo del reato non è sufficiente a imporre la custodia cautelare in carcere, richiedendosi, che non siano acquisiti agli atti, **elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.**

Non vi è dubbio che elementi per trarre la ragionevole consapevolezza della mancata esistenza del pericolo di fuga, dell'inquinamento delle prove e della pericolosità sociale, agli atti del procedimento ve ne erano in abbondanza.

Occorre innanzi tutto tenere conto del fatto:

- che si tratta di un reato la cui data di inizio viene fatta risalire nientemeno che al 1970;
- che con l'atto di richiesta dell'autorizzazione a procedere non viene richiesta l'autorizzazione all'arresto circostanza che implicitamente contiene una valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari;
- che l'inedito filone di indagine - intreccio tra eversione nera e ndrangheta - è "sperimentale"

Inoltre risulta dagli atti:

- che l'indagato era incensurato;
- che i comportamenti dell'indagato, successivi alla notifica dell'avviso di garanzia del 24/5/1993, erano del tutto normali ;

- che l’indagato dichiarando la propria estraneità rispetto ai fatti attribuitigli e la sua fiducia nel corso della Giustizia, ha continuato ad esercitare una impegnata attività di parlamentare sino all’aprile del 1994;
- che ha riproposto la propria candidatura alle elezioni del 1994;
- che l’esito negativo della candidatura e la conseguente assenza dell’indagato dagli organi istituzionali gli aveva comportato di fatto la perdita del potere politico;
- che le fonti di accusa erano costituite esclusivamente dalle propalazioni di collaboratori di giustizia (la prova è data dalla lista dei testi dall’accusa nel dibattimento) che erano protetti, isolati e costantemente vigilati.

Tale comportamento omissivo determina la implicita affermazione che agli atti del processo non vi erano elementi idonei e sufficienti ad escludere la presenza di esigenze cautelari.

Anche questo caso è frutto di negligenza inescusabile desumibile dal mancato approfondimento degli atti processuali.

C3 - La negligenza del GIP nella assunzione dell'O.C.C per i fatti di cui al punto B.

7 - Atti di indagine sulla massoneria e sui suoi rapporti con gli altri poteri devianti dai quali, al di là delle calunniose propalazioni dei collaboratori nessun elemento concreto è stato rilevato a carico dell'avv. Romeo.

8 -

Non vi è dubbio alcuno che la ostinata affermazione di fatti che sono stati clamorosamente contraddetti anzi esclusi dagli anzidetti rilievi produce la commissione di errori idonei a determinare gli estremi della colpa grave del magistrato l

a dove si dimostri, come nel caso in esame che ciò sia stato determinato da negligenza inescusabile. Ma vi è ancora da osservare che esiste una assoluta mancanza di una puntuale attività di indagine su alcuni argomenti: a - la mappa dei voti riportati dall'avv. Romeo ed una sua compiuta valutazione alla luce delle generiche, contraddittorie ed infondate affermazioni dei collaboratori; b - gli accertamenti patrimoniali ed immobiliari sull'avv. Romeo; c - le attività amministrative svolte dall'avv. Romeo presso il comune di Reggio Calabria; d - attività di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori; attività questa programmata e ritenuta indispensabile per potere determinare compiutamente la promozione dell'azione penale.

Negligenza inescusabile

La errata rappresentazione dei fatti, che hanno costituito, in modo determinante, l'asse portante del convincimento circa la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cpp, nel caso in esame è prodotta da negligenza inescusabile dei magistrati (PP.MM. e GIP). La superficialità, la genericità delle tesi di accusa, la inconsistenza della attività di riscontro, il mancato coordinamento della indagine sulla posizione dell'avv. Romeo con il resto delle posizioni processuali, è frutto di un comportamento e di una attività giudiziaria inusuale, non avveduta, negligente comprovato dalla mancanza agli atti del processo delle deleghe alle indagini conferite dal PM alla P.G., tale negligenza diventa inescusabile allorquando è dato rilevare che la riproposizione delle tesi accusatorie poste a sostegno della richiesta di O.C.C. e di rinvio a giudizio ricalca integralmente i vecchi temi e la vecchia impostazione della richiesta di autorizzazione a procedere che era stata formulata 18 mesi prima.

Ancora più censurabile appare il comportamento del GIP, che in relazione alla propria posizione di giudice terzo, avrebbe dovuto compiere una esplorazione di tutti gli atti del procedimento dai quali ricavare il proprio convincimento circa la validità e la fondatezza della richiesta di O.C.C.. Invece anche in questo caso ci si trova di fronte a gravi errori in punta di fatto, al mancato rilievo della incompletezza dell'indagine così come richieste dal dr. Macrì a carico dell'avv. Romeo, della loro

contraddittorietà per il contesto nel quale vengono inserite, al totale appiattimento sulla tesi accusatoria, che anche in questo caso dipende sicuramente da “condizionamento ambientale” ma anche e principalmente da negligenza inescusabile rilevabile dalla caduta di stile e di autonomia espressiva della motivazione del provvedimento che rappresenta una pedissequa copia dell'autorizzazione a procedere, ovvero, di un atto compiuto 24 mesi prima.

Sulla base di tale ultimo dato, atteso che la informativa della DIA dell'1/12/1994 nella parte relativa ai riscontri ripropone concettualmente, schematicamente e letteralmente l'atto di richiesta di autorizzazione a procedere del 21/6/93, si desume che nessuna attività di indagine ha svolto la DIA.

Ed ancora! I sei sostituti procuratori della DDA di Reggio Calabria hanno sottoscritto la richiesta di O.C.C. il 21/12/1994, in soli venti giorni hanno dovuto valutare una ingente mole di posizioni riguardanti 942 indagati, sfociati in 502 richieste di rinvio a giudizio e di custodia cautelare, enucleati in ben 453 capi di imputazioni, ed articolati in 2.188 posizioni personali.

Nessun contributo aggiuntivo hanno potuto offrire i PP.MM. in ordine alla posizione dell'avv. Romeo, considerato che anche questo atto rappresenta la pedissequa riproposizione della informativa DIA dell'1/12/1994 e non tiene conto delle indagini che aveva avviato il Dr. Macrì, tanto è che le risultanze delle stesse non sono nemmeno menzionate e come si vedrà, negli altri capitoli, gli argomenti posti a base dei riscontri alle propalazioni dei collaboratori trattati nella motivazione dell'O.C.C. ripropone gli stessi argomenti della richiesta di autorizzazione a procedere. Ciò prova la assoluta mancanza di valutazione degli atti da parte del GIP

**A4 I fatti contrari alla evidenza degli atti processuali utilizzati quali riscontri
esterni**

A6 Il capo di imputazione

B1 Il falso riscontro Ierardo.

Alla luce dei fatti sin qui esposti si può affermare che nella valutazione dell'intera vicenda il Dr. Macrì ed il T.d.L. nel ritenere insussistenti i vari indizi necessari per la emissione del provvedimento custodiale, non hanno espresso una diversa valutazione dei fatti e delle prove né una diversa interpretazione di norme di diritto rispetto ai PP.MM. che hanno richiesto il 21/12/94 l'O.C.C. ed il 16/3/95 il rinvio a giudizio ed il G.I.P. che ha emesso l'O.C.C. il 27/6/95 e ciò perché i tempi diversi in cui sono stati adottati i provvedimenti richiamati ed i diversi ruoli dei soggetti che li hanno assunti determinano una diversa ottica di valutazione ed una diversa base di elementi probatori.

L'Autorizzazione a procedere viene richiesta a soli trenta giorni dall'inizio delle indagini e quindi diciotto mesi prima della richiesta dell'O.C.C., ventuno mesi prima della richiesta di rinvio a giudizio e ventiquattro mesi prima della emissione dell'O.C.C.

L'inquirente richiedente l'autorizzazione a procedere, muovendosi all'interno del procedimento 23.93 R.G.N.R. De Stefano + 34, non aveva la stessa produzione di indagine e lo stesso quadro di riferimento di cui disponevano i PP.MM. che hanno promosso l'azione penale ed anche il G.I.P. che ha emesso il provvedimento custodiale.

Così anche il T.d.L., che ha svolto una valutazione di merito, disponeva di maggiori elementi in ragione degli atti difensivi allo stesso prodotti dalla difesa.

Oltre questi, sono tanti e tali gli errori, le sviste, le dimenticanze commessi dai PP.MM. E dal GUP, che hanno determinato il provvedimento restrittivo.

In definitiva, da quanto fino ad ora affermato, può concludersi che la Dia ha fornito errati e falsi riscontri, la Direzione della Casa circondariale di Reggio Calabria ha fornito falsi elementi alla Dia, i PP.MM. hanno rappresentato una alterata, scoordinata, infondata e talvolta falsa realtà riguardante l'avv. Romeo, il GIP ha accolto la prospettazione della vicenda senza un minimo cenno di "attenzione valutativa" degli atti del procedimento, che apertamente contraddicono il provvedimento coercitivo; per cui deve attribuirsi agli organi dello Stato (DIA e direzione della casa circondariale di Reggio Calabria) la responsabilità per i dati falsi elaborati ed ai magistrati (PP.MM. richiedenti il rinvio a giudizio e la misura coercitiva ed al GIP che ha emesso la ordinanza di custodia cautelare) quella inescusabile negligenza individuata nell'ipotesi limite dell'errore di fatto colposo di cui all'art. 2 della legge n. 117 del 1988.

A seguito della vicenda giudiziaria, che lo ha coinvolto l'avv. Romeo ha, naturalmente, subito gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali che legittimano ora le sue pretese risarcitorie nella misura di lire dieci miliardi, la sua vita, quella della sua famiglia ed il suo nome onorato di avvocato e di uomo sono stati stravolti.

L'ingiusta detenzione ha cagionato, infatti, all'attore gravi pregiudizi psicofisici e sofferenze conseguenti al discredito, alla squalifica sociale e professionale, alla risonanza che la vicenda ha avuto nell'opinione pubblica, nell'ambiente di lavoro ma soprattutto ha prodotto una caduta di immagine che costituisce l'elemento indispensabile per un uomo impegnato nel pubblico e nella politica. (si vedano i giornali che produciamo).

Di tali circostanze occorrerà avere riguardo, unitamente alla durata della custodia cautelare, ai fini della quantificazione del danno.

Non vi è dubbio che l'attività del GIP nel suo insieme e la ordinanza di carcerazione:

- hanno leso la reputazione di uomo politico - avvocato, acquisita dall'attore negli anni della sua carriera;
- hanno inciso sul suo prestigio e sulla sua credibilità di avvocato, di uomo e di padre di famiglia;
- hanno offeso il suo onore e la sua dignità, pregiudicando la carriera politica e la sua vita di relazione;
- hanno violato il diritto all'identità personale, inteso quale prerogativa autonoma rispetto agli altri momenti di rilevanza della persona umana; e cioè il diritto - sul piano relazionale - a risultare nell'ambito sociale per ciò che si è e che si fa, ad essere se stessi, ed a vedere proiettato in modo veritiero il proprio nome e la propria immagine nelle sue caratteristiche ideologiche, morali, sociali, professionali e politiche.

In particolare, i danni patrimoniali consistono:

- a. - Nelle spese sostenute dall'avv. Romeo per onorari in favore dei due avvocati che lo hanno assistito nel lungo iter del processo penale;
- b. - Nelle spese sostenute dall'attore per sé e per i propri difensori per i viaggi a Roma con pernottamento sia nell'ambito della difesa del processo penale;
- c. - Nel mancato guadagno derivante da una ridotta se non addirittura preclusa attività professionale in alcuni settori di lavoro nelle discipline penalistiche per una molteplicità di ragioni tutte riconducibili alla vicenda ;

I danni non patrimoniali sono conseguenti alle sofferenze patite dall'ingiusta detenzione carceraria e dalla pubblicazione di tutta la vicenda penale nei vari giornali nazionali e regionali, nelle televisioni nazionali e locali (che, però, non hanno dato notizia e rilevanza al provvedimento di annullamento della ordinanza di custodia cautelare. Inoltre la pubblicizzazione della vicenda in numerosi libri (editi da case editrici di livello nazionale) ha generato in una vastissima fascia di cittadini l'immagine di persona corrotta);

Ciò posto, l'avv. Romeo Paolo, rappresentato e difeso come sopra

C I T A

- il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, via dei Mille is. 101;

- il MINISTRO DEGLI INTERNI in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, via dei Mille is. 101; a comparire innanzi al Tribunale Civile di Messina all'udienza del _____ ore _____ e seguenti con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. innanzi al G.I. che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. e con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua contumacia, ove l'istante chiederà, come si da ora chiede e conclude, che piaccia alla Giustizia del Tribunale Ill.mo:

1. - ritenere e dichiarare responsabile dei danni subiti dall'avv. Romeo Paolo in concorso tra loro la Dia , il Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria, il Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori di giustizia, i sostituti procuratori della DDA di Reggio Calabria ed il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.
2. - Conseguentemente condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli Interni al risarcimento dei danni in favore dell'avv. Romeo Paolo ed al pagamento della somma di L. 10.000.000.000, oltre gli interessi e rivalutazione, previa delibazione in Camera di Consiglio sull'ammissibilità della domanda risarcitoria, con rimessione della causa al Collegio.
3. - Condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli Interni alle spese giudiziali.

Si offrono in comunicazione tutti i documenti sopra menzionati ed elencati nell'indice del fascicolo.

Data

1. - Conseguentemente condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli Interni al risarcimento dei danni in favore dell'avv. Romeo Paolo ed al pagamento della somma di L. 10.000.000.000, oltre gli interessi e rivalutazione, previa delibazione in Camera di Consiglio sull'ammissibilità della domanda risarcitoria, con rimessione della causa al Collegio.
2. - Condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli Interni alle spese giudiziali.

Si offrono in comunicazione tutti i documenti sopra menzionati ed elencati nell'indice del fascicolo.

Data

INDICE ARGOMENTI TRATTATI NELLA CITAZIONE

- A1** - La colposa, errata valutazione degli elementi a supporto della O.C.C.;
- A2** - Irregolarità contenute nell'indagine:
 - A2.1** - La tardiva richiesta e concessione della proroga dei termini;
 - A2.2** - Le indagini svolte dopo la richiesta di a.p.
 - A2.3** - Le irregolarità nella assunzione dei v.i.
- A3** - La insussistenza delle esigenze cautelari desumibile dagli atti;
- A4** - I fatti contrari alla evidenza degli atti processuali utilizzati quali riscontri esterni:
 - A4.1** - I voti di Presto;
 - A4.2** - Mancata valutazione di tutte le telefonate intercettate a Martino
 - A4.3** - Mancata valutazione della informativa "Eportentosi";
 - A4.4** - Mancata valutazione dei v.i. di Martino N. e Murolo G.;
 - A4.5** - Mancata valutazione della evidente falsità delle dichiarazioni di Lauro in ordine alla vicenda Freda;
- A5** - Le dichiarazioni dei collaboratori definite, contrariamente al vero, "dettagliate, univoche e convergenti";
- A6** - Il capo d'imputazione

B) per quanto attiene invece alle responsabilità ascrivibili al Ministero degli Interni ai seguenti elementi:

- B1** - Il falso riscontro Ierardo;
- B2** - La alterazione della biografia giudiziaria dell'indagato;
- B3** - La colpevole esistenza del pericolo di concertazione tra collaboratori;
- B4** - I falsi dati elettorali delle politiche 92;
- B5** - I voti dei "Piromalli"

INDICE ALLEGATI ALLA CITAZIONE

- a-1 - Curriculum politico dell'imputato avv. Paolo Romeo
- a-2 - Autorizzazione a procedere del 21.06.1993 contro avv. Romeo Paolo
- a-3 - O.C.C. del Gip di RC n. 65.94 R.O.C.C. D.D.A. del 27.06.1995
- a-4 - Ordinanza del TDL di Reggio Cal n.1172-P.95RTL
- a-5 - Sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 188 del 16.01.1996
- a-6 - Decreto di giudizio immediato del GIP di RC del 04.10.95

- a1-1 - Stralci interrogatorio Col. Pellegrini ud. 27.05.96 proc. 16.95 RG As. RC
- a1-2 - Stralci interrogatorio Cap. Di Fazio ud. 03.06.96 proc. 16.95 RG As. RC
- a1-3 - Confronto tra richiesta a.p., richiesta occ, ordinanza di c.c.
- a1-4 - Fotocopie dichiarazioni giornalistiche del Dr. Macrì
- a1-5 - Stralcio sentenza di rinvio a giudizio del G.I. di Milano Dr. Salvini
- a1-6 - Elenco atti compiuti nelle diverse fasi delle indagini preliminari
- a1-7 - Richiesta ammissione testi da parte del PM nel proc. 16.95 RG Assise RC
- a1-8 - Informativa DIA del.....operazione " Nagasaki "
- a1-9 - Informativa DIA del.....operazione " Nagasaki "
- a1-10 - Richiesta proroga intercettazione telefonica operazione " Nagasaki "
- a1-11 - Informativa DIA del 06.12.95 Prot. 7381
- a1-12 - Copia articolo del settimanale Panorama del 05.09.93 dal titolo " Arrestate la dama bionda "
- a1-13 - Elenco processo contro la ndrangheta dagli anni 70 ad oggi
- a1-14 - Informatica Carabinieri di RC del 01.11.1994 a firma Maggiore Raffa
- a1-15 - O.C.C. n..... proc. 17.92 Quattrone + 14

- a2.1-1 - Atti relativi alla richiesta di proroga ex art. 406 cpp

- a2.2-1 - Informativa della questura di RC del 30.10.1993
- a2.2-2 - Informativa Digos di RC del 27.07.93
- a2.2-3 - Interrogatorio Logoteta Demetrio del 12.07.93
- a2.2-4 - Richiesta al SISME e SISDE del 11.11.1993

- a4.1-1 - Scheda Dia riguardante Presto Antonio e certificato penale
- a4.1-2 - Informativa Carabinieri di Palmi del 30.07.92 e del 21.10.92
- a4.1-3 - Capo di imputazione F9 relativo alla cosca Libri

- a4.2-1 - Tabulati telefonate effettuate dal cellulare in uso a Martino
- a4.2-2 - Confronto tra valutazioni delle telefonate "Martino" nei diversi atti

- a4.3-1 - Stralcio memoria difensiva TdL del 29.09.95 cap. XXIV
- a4.3-2 - Confronto tra valutazioni della informativa Eportentosi nei diversi atti

a4.3-3 - Interrogatorio Ispettore Eportentosi proc. 16.95 Assise Rc udienza 27.09.96

a4.4-1 - Confronto tra valutazioni del rapporto professionale Romeo-Martino

a4.4-2 - Verbali di interrogatorio di Murolo G. 15/7/93 e di Martino N. 22/7/93

a4.4-3 - Verbale di interrogatorio di Barreca Filippo del 11.11.1992

a5-1 - Confronto sulle definizioni delle dichiarazioni dei collaboratori

a5-2 - Confronto dichiarazioni di Lauro, Barreca e Ierardo riguardanti Romeo

a6-1 - Confronto Capi di imputazione H2, F10, F18, F19, Autorizzazione a proc.

a6-2 - Stralcio memoria difensiva TdL del 29.09.95 cap VIII

b1-1 - Copia pagina 73691 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio

b1-2 - Esposto dell'avv. Romeo avverso il falso riscontro "Ierardo"

b1-3 - Informativa DIA del 27.11.95

b2-1 - Biografia giudiziaria dell'avv. Romeo utilizzata nella OCC

b3-1 - Stralci v.i. Col. Santarelli Proc. 16.95 RG Assise RC udienza del 12.12.1996

b3-2 - Esposto del 23.12.1996 sul pericolo di concertazione tra collaboratori

b3-3 - Rassegna stampa ed elenco pubblicazioni su vicenda giudiziaria Romeo

b3-4 - Audizione Commissione Parlamentare Antimafia seduta del 07.02.1997 del Dr Manganelli

b4-1 - Copia della pag. 6929 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio

b4-2 - Raffronto elettorale voti PSDI 1987,1990,1992 nelle tre province Calabresi

b5-1 - Copia della pagina 6932 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio

b5-2 - Copia della trascrizione della telefonata 27.04.94

b5-3 - Stralcio verbale di interrogatorio cap. Di Fazio Carmelino ud. 03.06.96

- 17 - Confronto tra valutazioni del rapporto professionale Romeo-Martino
- 18 - Verbali di interrogatorio di Murolo G. e di Martino N.
- 19 - Verbale di interrogatorio di Barreca Filippo del
- 20 - Confronto sulle definizioni delle dichiarazioni dei collaboratori
- 21 - Confronto dichiarazioni di Lauro, Barreca e Ierardo riguardanti Romeo
- 22 - Copia pagina 73691 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio
- 23 - Esposto dell'avv. Romeo avverso il falso riscontro "ierardo"
- 24 - Informativa DIA del 27.11.95
- 25 - Biografia giudiziaria dell'avv. Romeo utilizzata nella OCC
- 26 - Copia della pagina 6929 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio
- 27 - Raffronto elettorale voti PSDI 1987,1990,1992 nelle tre province Calabresi
- 28 - Copia della pagina 6932 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio

dalla informativa DIA dell'1/12/1994. Infatti coincidono perfettamente gli stralci dei verbali di interrogatorio esaminati e valutati dalla DIA come quelle proposti dal GIP che sicuramente non ha compiuto una valutazione complessiva di tutte le dichiarazioni dei collaboratori riguardanti Romeo, ovvero il GIP non ha compiuto alcuna attività selettiva delle dichiarazioni.

I riscontri di cui al punto a ripropongono le stesse circostanze, con la medesima articolazione, e con le medesime valutazioni del P.M. e della DIA.

La presentazione della figura politica ricalca ancora la medesima impostazione e gli stessi punti della DIA e del P.M.

Struttura , contenuto e forma

Struttura:

La ordinanza è costituita da 67 pagine.

Consta:

- a) di una premessa, da pag. 2 a pag. 4, di carattere generale utile ad inquadrare la posizione Romeo nel più ampio contesto criminale reggino.
- b) di un insieme di stralci di verbali di interrogatorio dei collaboratori da pag. 4 a pag. 21.
- c) successivamente vengono trattati i riscontri alle dichiarazioni da pag. 21 a pag. 28
- d) altro capitolo è dedicato alla figura politica dell'avv. Paolo Romeo da pag. 28 a pag. 33.
- e) la fuga di Freda costituisce il pezzo forte del provvedimento ed assorbe ben 32 pagine ovvero da pag. 34 a pag. 65.
- f) una mezza paginetta per qualche breve valutazione sulle esigenze cautelari ed altra poche righe per ordinare la cattura.

Atti relativi alla richiesta di proroga ex art. 406 cpp

1 - Informativa del 17.06.1993 n° 6436/2 Questura di Reggio Calabria con allegato

14.06.93 Interrogatorio dr Barcella Giovanni
16.06.93 Interrogatorio dr De Stefano Demetrio

2 - 08.07.93 Informativa della Questura di Reggio Calabria su Presto Antonio

3 - 27.07.93 Acquisizione informativa della Questura di Reggio Calabria sez. Digos Cat. A 8/93 ser1 con 32 allegati relativi a Paolo Romeo

4 - Informativa del 30.09.1993 della Squadra Mobile Questura di RC con allegati :

02.07.93 Interrogatorio avv.Catanoso Pietro
05.07.93 Interrogatorio avv. Tommasini Emidio
12.07.93 Interrogatorio Logoteta Demetrio su intercettazione ambientale e elezioni politiche 1992
su 12.07.93 Interrogatorio avv. Verdirame Giuseppe
13.07.93 Interrogatorio arch. Borrello Giovanni
13.07.93 Interrogatorio sig.Iannò Claudio
14.07.93 Interrogatorio sig. Polimeni Giovanni
15.07.93 Interrogatorio avv. Murolo Giancarlo
15.07.93 Interrogatorio Talamo Angela
19.07.93 Interrogatorio Amico Michele
22.07.93 Interrogatorio Martino Natale

5 - 11.11.93 Richiesta SISME e SISDE

6 - 05.11.94 Interrogatorio Mallamaci Benedetto
12.11.94 Interrogatorio Canale Parola
15.02.95 Interrogatorio Freda Franco

7 - DICHIARAZIONI DI **LAURO UBALDO GIACOMO** depositati nel proc. 46.93 - " OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

rese alla DDA di Reggio Calabria

07.07.92	04.08.92	19.08.92	21.08.92	28.08.92	03.09.92	14.09.92
<u>24.09.92</u>	15.10.92	05.11.92	05.11.92	05.11.92	06.11.92	06.11.92
10.11.92	10.11.92	16.11.92	18.11.92	19.11.92	20.11.92	21.11.92
22.11.92	23.11.92	24.11.92	25.11.92	26.11.92	27.11.92	28.11.92
02.12.92	03.12.92	04.12.92	05.12.92	07.12.92	08.12.92	14.12.92
16.12.92	<u>19.12.92</u>					
04.02.93	11.02.93	16.02.93	18.02.93	25.02.93	<u>17.05.93</u>	19.05.93
30.05.93	01.06.93	16.06.93	<u>08.07.93</u>	<u>27.08.93</u>	<u>28.08.93</u>	<u>05.09.93</u>
<u>11.09.93</u>	<u>19.09.93</u>	<u>20.09.93</u>	<u>13.10.93</u>	<u>14.10.93</u>	<u>26.10.93</u>	01.12.93
01.12.93	02.12.93	13.12.93				
10.02.94	10.02.94	11.02.94	11.02.94	12.02.94	18.02.94	19.02.94
20.02.94	25.02.94	25.02.94	25.03.94	<u>30.03.94</u>	08.04.94	09.04.94
18.04.94	18.04.94	19.04.94	28.04.94	02.05.94	14.05.94	21.06.94
16.06.94	21.06.94	02.07.94	13.07.94	16.09.94	<u>10.10.94</u>	10.10.94
<u>06.11.94</u>	<u>16.11.94</u>	<u>23.11.94</u>	<u>02.12.94</u>	<u>02.12.94</u>	<u>20.12.94</u>	
<u>14.01.95</u>	<u>23.02.95</u>	<u>24.02.95</u>	<u>03.03.95</u>	<u>04.03.95</u>	<u>06.04.95</u>	

rese ad altra autorità giudiziaria

<u>12.10.93</u>	<u>14.10.93</u>	21.06.94
-----------------	-----------------	----------

8 - DICHIARAZIONI DI **BARRECA FILIPPO** depositati nel proc. 46.93 - " OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

08.11.92	08.11.92	10.11.92	<u>11.11.92</u>	11.11.92	<u>17.11.92</u>	17.11.92
18.11.92	19.11.92	20.11.92	23.11.92	24.11.92	26.11.92	27.11.92
28.11.92	01.12.92	03.12.92	07.12.92	10.12.92	11.12.92	<u>17.12.92</u>
<u>22.12.92</u>						
05.01.93	14.01.93	15.01.93	16.01.93	<u>20.01.93</u>	21.01.93	22.01.93
23.01.93	27.01.93	<u>28.01.93</u>	29.01.93	<u>03.02.93</u>	05.02.93	10.02.93
24.02.93	05.04.93	<u>05.05.93</u>	<u>18.05.93</u>	24.05.93	25.05.93	25.05.93
31.05.93	01.06.93	<u>10.06.93</u>	22.06.93	23.06.93	<u>25.06.93</u>	<u>26.08.93</u>
<u>09.09.93</u>	<u>10.09.93</u>	<u>10.09.93</u>	<u>11.09.93</u>	<u>15.09.93</u>	03.12.93	
14.05.94	<u>16.06.94</u>	<u>08.11.94</u>	<u>22.11.94</u>			
<u>19.01.95</u>	<u>20.01.95</u>	<u>24.01.95</u>	<u>24.01.95</u>	<u>28.01.95</u>	<u>28.01.95</u>	<u>18.02.95</u>
<u>04.03.95</u>	<u>06.04.95</u>					

rese ad altra autorità giudiziaria\

<u>12.10.93</u>	<u>14.10.93</u>	<u>25.06.93</u>	<u>08.07.93</u>	<u>09.07.93</u>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

9 - DICHIARAZIONI DI **RIGGIO GIOVANNI** depositati nel proc. 46.93 - " OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

<u>20.09.93</u>	<u>20.09.93</u>	<u>21.09.93</u>	<u>21.09.93</u>	<u>23.09.93</u>	<u>24.09.93</u>	<u>27.09.93</u>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

27.09.93 28.09.93 04.10.93 05.10.93 05.10.93 07.10.93
18.10.93 19.10.93 20.10.93 29.10.93 30.10.93 30.10.93 03.11.93
 18.11.93 18.11.93 19.11.93 **06.12.93** 16.12.93
 21.01.94 04.02.94 07.02.94 07.02.94 09.02.94 11.02.94
 11.03.94 11.03.94 14.03.94 13.05.94 16.09.94 16.09.94 08.10.94
 08.10.94 **22.10.94** **25.10.94** **09.11.94** **22.11.94** **30.11.94** **30.11.94**
04.03.95

10 - DICHIARAZIONI DI IERARDO MICHELE depositati nel proc. 46.93 - " OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

09.01.95 31.01.95 01.02.95 01.02.95 08.02.95 10.02.95 09.05.95

11 - DICHIARAZIONI DI GULLA' GIOVANNI depositati nel proc. 46.93 - " OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

31.01.94 **25.03.94** 17.06.94 **12.10.94** **05.02.95**

12 - DICHIARAZIONI di SCOPELLITI GIUSEPPE depositati nel proc. 46.93 -" OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

11.10.94 03.03.95

13 - DICHIARAZIONI di SERPA STEFANO depositati nel proc. 46.93 -" OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

25.03.95 06.07.96

14 - DICHIARAZIONI DI PINO FRANCESCO

rese alla DDa di Catanzaro

07.07.95 21.08.95

rese all'udienza proc. Mancini c/o Tribunale di Palmi e depositate nel proc. 46.93

06.11.95

